

Senato della Repubblica  
XIX Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 1265**

Riconoscimento del relitto del regio sommergibile «Scirè» quale sacrario militare subacqueo

30/10/2024 - 13:25

# Indice

1. DDL S. 1265 - XIX Leg. . . . .	1
1.1. Dati generali . . . . .	2
1.2. Testi . . . . .	3
1.2.1. Testo DDL 1265 . . . . .	4
1.3. Trattazione in Commissione . . . . .	5
1.3.1. Sedute . . . . .	6
1.3.2. Resoconti sommari . . . . .	7
1.3.2.1. 3 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri e difesa) . . . . .	8
1.3.2.1.1. 3 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 102 (ant.) del 23/10/2024 . . . . .	9
1.3.2.1.2. 3 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 103 (pom.) del 29/10/2024 . . . . .	21
1.4. Trattazione in consultiva . . . . .	29
1.4.1. Sedute . . . . .	30
1.4.2. Resoconti sommari . . . . .	31
1.4.2.1. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) . . . . .	32
1.4.2.1.1. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 75 (pom., Sottocomm. pareri) del 29/10/2024 . . . . .	33
1.4.2.2. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) . . . . .	35
1.4.2.2.1. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 298 (pom.) del 29/10/2024 . . . . .	36

## **1. DDL S. 1265 - XIX Leg.**

# 1.1. Dati generali

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## **1.2. Testi**

## 1.2.1. Testo DDL 1265

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1265

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati **CHIESA , FRIJIA , ALMICI , AMICH , AMORESE , CALOVINI , CERRETO , CIABURRO , CIANCITTO , COLOMBO , COMBA , DE CORATO , DEIDDA , DI MAGGIO , DONDI , FURGIUELE , LOPERFIDO , MACCARI , MAERNA , MAIORANO , MALAGUTI , MANTOVANI , MATTEONI , MAULLU , MORGANTE , PADOVANI , PELLICINI , POLO , RAIMONDO , Gaetana RUSSO , Rachele SILVESTRI , TREMAGLIA , VIETRI , VINCI e ZURZOLO**

*(v. stampato Camera n. 1744 )*

*approvato dalla Camera dei deputati il 10 ottobre 2024*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza l'11 ottobre 2024*

Riconoscimento del relitto del regio sommergibile « Scirè » quale sacrario militare subacqueo

### DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Riconoscimento del relitto del regio sommergibile « Scirè » come sacrario militare subacqueo)*

1. Al fine di onorare i marinai italiani che hanno perso la vita in un conflitto mondiale per responsabilità dei regimi nazionalsocialista e fascista, il relitto del regio sommergibile « Scirè », decorato di medaglia d'oro al valor militare, affondato il 10 agosto 1942 nella baia di Haifa nel territorio dello Stato di Israele, è riconosciuto come sacrario militare subacqueo.

Art. 2.

*(Modifica all'articolo 275 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66)*

1. Al comma 1 dell'articolo 275 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo la lettera *e*) è aggiunta la seguente:

« *e-bis*) il Sacrario militare subacqueo del regio sommergibile "Scirè" nella Baia di Haifa (Israele) ».

Art. 3.

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 3<sup>^</sup> Commissione permanente (Affari esteri e difesa)**

# 1.3.2.1.1. 3ª Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 102 (ant.) del 23/10/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**3ª Commissione permanente  
(AFFARI ESTERI E DIFESA)  
MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 2024  
102ª Seduta  
Presidenza della Presidente**

**[CRAXI](#)**

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Silli.  
La seduta inizia alle ore 10.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 9/2024, denominato «Ammodernamento di mezza vita dell'obice semovente PzH2000», relativo all'adeguamento tecnologico delle piattaforme di artiglieria terrestre PzH2000 dell'Esercito italiano ( [n. 202](#) )**

(Parere al ministro della Difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 ottobre.

Il Presidente Stefania [CRAXI](#) ricorda che in fase di discussione generale era stato chiesto un chiarimento al Governo sul termine del programma.

Il sottosegretario SILLI riferisce che c'è stata una rimodulazione degli stanziamenti che saranno riprogrammati nel prossimo bilancio dello Stato.

Il presidente Stefania [CRAXI](#), non rilevando richieste di intervento da parte dei commissari, chiude la discussione generale.

Illustra, quindi, in sostituzione del relatore Paganella, assente nella seduta odierna, una proposta di parere favorevole (pubblicata in allegato) che riassume i contenuti della relazione da lui svolta nella precedente seduta.

Il presidente Stefania [CRAXI](#), non registrando ulteriori richieste di intervento e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone, quindi, in votazione lo schema di parere del relatore, che risulta approvato.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 11/2024, relativo all'approvvigionamento di sistemi d'arma di tipo obice semovente ruotato e relativo munizionamento a favore delle unità di artiglieria terrestre di supporto alle Forze medie dell'Esercito italiano ( [n. 203](#) )**

(Parere al ministro della Difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 ottobre.

Il presidente Stefania [CRAXI](#), non rilevando richieste di intervento da parte dei commissari, chiude la discussione generale. Illustra quindi, in sostituzione della relatrice Mieli, una proposta di parere

favorevole (pubblicata in allegato) che riassume i contenuti della relazione da lei svolta nella precedente seduta.

Non registrando richieste di intervento e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone, quindi, in votazione lo schema di parere della relatrice, che risulta approvato.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 16/2024, denominato «Sistema d'arma controcarro a corta gittata per le unità operative dello strumento militare terrestre», relativo all'acquisizione e al sostegno di sistemi controcarro a corta gittata e del relativo munizionamento ( n. 205 )**

(Parere al ministro della Difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 ottobre.

Il presidente Stefania [CRAXI](#), non rilevando richieste di intervento da parte dei commissari, chiude la discussione generale.

Il relatore [SPAGNOLLI](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) illustra, quindi, una proposta di parere favorevole (pubblicata in allegato) che riassume i contenuti della relazione da lui svolta nella precedente seduta.

Il presidente Stefania [CRAXI](#), non registrando ulteriori richieste di intervento e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone, quindi, in votazione lo schema di parere del relatore, che risulta approvato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(1239) Deputato MULE' e altri. - Istituzione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale , approvato dalla Camera dei deputati - e petizione n. 72 ad esso attinente**

(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta dell'8 ottobre.

Il presidente Stefania [CRAXI](#) ricorda la volontà di tutti i commissari di approvare nel più breve tempo possibile il testo, al fine di accelerare l'*iter* del provvedimento, convenendo, all'unanimità, di non procedere alla presentazione di modifiche al provvedimento.

Non essendoci iscritti a parlare, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale.

Il presidente Stefania [CRAXI](#) avverte, quindi, che si passerà alla votazione dei 4 articoli, di cui si compone il disegno di legge in titolo.

Verificata la presenza del numero legale, in esito a distinte votazioni sono quindi posti ai voti e approvati gli articoli 1, 2, 3 e 4, su cui non sono state presentate proposte di modifica.

La Commissione conferisce, infine, mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandolo a chiedere lo svolgimento della relazione orale.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1258) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024**

(Relazione alla 4ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione non ostativa)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 ottobre.

Il presidente Stefania [CRAXI](#) dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore [Enrico BORGHI](#) (*IV-C-RE*) illustra una proposta di relazione non ostativa.

Il presidente Stefania [CRAXI](#), non essendoci interventi in dichiarazione di voto, previa verifica del numero legale, pone, quindi, in votazione lo schema di relazione non ostativa (pubblicato in allegato), che risulta approvato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 5/2024, denominato «Sistema anti-droni per unità navali della Marina militare» ( n. 206 )**

(Parere al ministro della Difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame e rinvio)

Il senatore [SPERANZON](#) (*FdI*), relatore, illustra l'Atto del Governo in titolo, rilevando che, come evidenziato dalle schede tecnica e illustrativa che accompagnano il provvedimento, il programma pluriennale in esame, denominato SMD 05/2024, si pone l'obiettivo di sviluppare, equipaggiare ed integrare i sistemi antidroni C-APR già disponibili a bordo di unità navali, consentendo alla Marina militare di dotarsi di un efficace sistema di scoperta e contrasto nei confronti delle nuove minacce di tipo asimmetrico, come i droni e gli sciame di droni, garantendo in questo modo un'adeguata capacità di autodifesa. Lo scopo sotteso al programma è quello di colmare il *gap* capacitativo nel campo dei sistemi C-APR, ad oggi in grado di funzionare unicamente in modalità autonoma e non raccordata con altri dispositivi, integrandoli completamente all'interno del sistema di combattimento delle unità navali. La rapida evoluzione dell'ambiente operativo, la sua crescente complessità e la natura intrinsecamente volatile, asimmetrica ed incerta della minaccia, hanno infatti determinato negli ultimi anni il proliferare di tecnologie abilitanti nel settore dei sistemi autonomi, con specifico riferimento agli aeromobili a pilotaggio remoto (APR), facilmente reperibili sul mercato e dai costi contenuti, caratterizzati da un'elevata flessibilità di impiego ed appetibili anche ad entità non statuali aventi finalità di terrorismo, nazionale o transnazionale. Per contrastare tale minaccia appare necessario disporre di tecnologie e materiali innovativi, sviluppando sistemi d'arma *ad hoc*, capaci di fronteggiare in modo efficace questi nuovi strumenti, puntando - fra l'altro - ad incrementare la capacità di autodifesa dell'attuale strumento aeronavale, ad accrescere l'efficienza generale della Marina militare in tale ambito, mediante lo sviluppo di soluzioni avanzate ed innovative, capaci di sostenere l'integrazione dei sistemi e il loro processo di valutazione e di consentire l'applicazione della dottrina operativa.

Per quanto concerne i rapporti con l'industria, le schede evidenziano come i settori interessati dal programma siano prevalentemente quelli della cantieristica navale, dell'elettronica e degli armamenti, con possibilità di ricadute positive anche sulle piccole e medie imprese nazionali e interessanti prospettive di *export* verso Paesi che abbiano in atto programmi per forniture navali.

L'onere del programma è stimato in complessivi 194 milioni di euro, di cui risultano finanziati 80 milioni di euro per la prima fase dell'impresa, a valere sul bilancio ordinario del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, da destinare allo sviluppo del sistema e alla realizzazione di un prototipo. Il completamento del programma, per il restante valore previsionale di 114 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti finanziari, finalizzati all'acquisizione dei sistemi da fornire in dotazione alle unità navali di prima linea.

Relativamente agli aspetti contrattuali, la scheda illustrativa richiama la validità della disciplina generale relativa al *procurement* militare, includendo il riferimento al nuovo Codice dei Contratti (di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023), ai regolamenti di attuazione generale e speciale del settore della Difesa (di cui al D.P.R. n. 236 del 2012), e al provvedimento di recepimento (di cui al Decreto legislativo n. 208 del 2011) della direttiva europea n. 81 del 2009.

Il relatore evidenzia come nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2024-2026 si faccia riferimento ad un programma finalizzato all'acquisizione di un sistema di Difesa Aerea per l'individuazione e il contrasto ad aeromobili a pilotaggio remoto (APR), convenzionale e ad energia diretta, integrato nel Sistema di Combattimento delle Unità Navali, in modo da renderle in grado di esprimere capacità operative anti-drone e anti-sciame di droni, in tutti i profili d'impiego operativo (Tomo II, pag. 20), con il medesimo profilo programmatico degli stanziamenti (80 milioni di euro fino al 2028).

Il presidente Stefania [CRAXI](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 6/2024, relativo al rinnovamento del supporto di fuoco indiretto per le Forze leggere con capacità specialistica ( [n. 207](#) )**

(Parere al ministro della Difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame e rinvio)

La senatrice [ZEDDA](#) (*FdI*), relatrice, illustra l'Atto del Governo in titolo, rilevando che, come

evidenziato dalle schede tecnica e illustrativa che accompagnano il provvedimento, il programma pluriennale in esame, denominato SMD 06/2024, è finalizzato al rinnovamento della capacità del supporto di fuoco indiretto per le Forze Leggere con capacità specialistica, che consentirà loro di coniugare la specificità di impiego con un'efficace azione di fuoco mediante l'incremento della letalità di ingaggio e della precisione, la diversificazione degli effetti e la riduzione dei tempi di intervento. In un contesto globale di sicurezza in deterioramento e segnato da scenari operativi estremamente complessi e caratterizzati da situazioni di conflittualità che includono una combinazione di minacce simmetriche, asimmetriche e ibride in continua evoluzione, assume infatti fondamentale importanza la capacità di combattimento esprimibile dallo Strumento militare terrestre, confermando l'esigenza di poter disporre di unità agili, efficaci, flessibili e integrabili, composite e dotate di assetti da combattimento in grado di esprimere il massimo potenziale in ogni tipologia di conflitto, equipaggiate per azioni ad alta intensità e in grado di agire in una pluralità di contesti in forma scalabile, proporzionata e discriminante. La scheda tecnica, in particolare, sottolinea la necessità che tali unità possano supportare e agevolare la manovra terrestre con il fuoco dell'artiglieria, assicurando adeguata e precisa capacità di ingaggio alle massime distanze e garantendo al contempo una maggiore mobilità, rapidità di intervento e ridotti tempi di scoperta e ingaggio degli obiettivi. Il rinnovamento del supporto di fuoco indiretto delle Brigate Leggere con capacità specialistiche permetterà di neutralizzare obiettivi avversari in grado di inficiare la condotta delle operazioni amiche, con particolare riferimento allo sviluppo di attività tipiche quali le operazioni di ingresso forzato congiunto.

Per quanto concerne i rapporti con l'industria, le schede evidenziano come i settori interessati dal programma siano prevalentemente quelli dell'industria meccanica, elettronica, optoelettronica, dei sistemi C5I (Comando, controllo, comunicazioni, computer, collaborazione e *intelligence*), della sistemistica e dell'ingegneria logistica, con possibilità di ricadute positive anche sulle piccole e medie imprese nazionali e interessanti prospettive in termini di *export*.

L'onere del programma è stimato in complessivi 206 milioni di euro, di cui risultano finanziati 76 milioni di euro per la prima fase dell'impresa, a valere sugli stanziamenti derivanti dai capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, da destinare all'acquisizione di una prima aliquota di sistemi di munizioni circuitanti e dei mortai pesanti, nonché all'ammodernamento/rinnovamento del parco degli strumenti tecnici necessari per le attività di tiro e alle attività finalizzate a disporre di un obice leggero. Il completamento del programma, per il restante valore previsionale di 130 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti finanziari.

Relativamente agli aspetti contrattuali, la scheda illustrativa richiama la validità della disciplina generale relativa al *procurement* militare, includendo il riferimento al nuovo Codice dei Contratti (di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023), ai regolamenti di attuazione generale e speciale del settore della Difesa (di cui al D.P.R. n. 236 del 2012), e al provvedimento di recepimento (di cui al Decreto legislativo n. 208 del 2011) della direttiva europea n. 81 del 2009.

La relatrice evidenzia, infine, come nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2024-2026 si faccia riferimento ad un programma finalizzato a rinnovare, nel complesso, la capacità di supporto di fuoco indiretto delle Brigate leggere con capacità specialistica, attraverso il completamento delle dotazione di mortai pesante e l'acquisizione del relativo munizionamento, l'acquisizione di sistemi d'arma munizionamento circuitante, per potenziare la capacità di ingaggio non a contatto dei reggimenti di artiglieria, di fanteria e del Comparto Operazioni Speciali e l'avvio di uno studio per lo sviluppo e l'acquisizione di un obice leggero, avio/elitrasportabile e aviolanciabile, dotato di elevatissima mobilità tattica, (Tomo II, pag. 15), con il medesimo profilo programmatico degli stanziamenti (76 milioni di euro fino al 2029).

Il presidente Stefania [CRAZI](#) apre la discussione generale.

Il senatore [ALFIERI](#) (PD-IDP) chiede di conoscere l'identità dei principali *partner* industriali dei provvedimenti in esame in un'ottica di sviluppo dell'industria europea della difesa.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 10/2024, denominato «Capacità di sorveglianza marittima nazionale - segmento terrestre (Rete Radar Costiera - RRC)» ( n. 209 )**

(Parere al ministro della Difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame e rinvio)

Il senatore [DE ROSA](#) (*FI-BP-PPE*), relatore, illustra l'Atto del Governo in titolo, rilevando che, come evidenziato dalle schede tecnica e illustrativa che accompagnano il provvedimento, il programma pluriennale in esame, denominato SMD 10/2024, è finalizzato ad ammodernare, potenziare ed ampliare l'attuale architettura della Rete Radar Costiera (RCC), colmando le lacune qualitative e quantitative che ne limitano la capacità di sorveglianza marittima da costa, in particolare mediante l'ammodernamento della Centrale Operativa e la realizzazione della versione terrestre del moderno sensore radar a facce fisse e, in una fase successiva, con la costruzione di nuovi siti radar, e ciò anche al fine di assicurare la completa copertura geografica in corrispondenza della istituenda Zona Economica Esclusiva (ZEE) nazionale. La Componente marittima della Difesa, infatti, è chiamata ad assicurare, in tutte le dimensioni del suo dominio, la difesa del territorio e le linee di comunicazione, la tutela degli interessi nazionali e la Polizia dell'alto mare nei bacini più prossimi alla Penisola, oltre che a contribuire alla prevenzione, alla deterrenza e al contrasto delle attività illecite portate via mare. Per svolgere tale compito, è necessario che lo Strumento marittimo sia bilanciato, flessibile e sostenibile, in grado di rendere disponibile un chiaro e aggiornato quadro della situazione marittima, da condividere a livello interforze, inter-agenzia e interministeriale. In tale contesto la Rete Radar Costiera rappresenta la spina dorsale del segmento terrestre della capacità integrata di sorveglianza marittima della Marina militare. Il programma in esame è volto proprio ad ammodernarne, a potenziarne e ad ampliarne l'attuale architettura.

Per quanto concerne i rapporti con l'industria, le schede evidenziano come i settori industriali coinvolti nel programma siano prevalentemente quelli dell'elettronica per la difesa, dell'elettromeccanica e dell'alta tecnologia, interessando nello specifico soprattutto la realtà industriale di Leonardo S.p.A., prevedendo peraltro l'ulteriore coinvolgimento anche di numerose altre realtà produttive presenti su tutto il territorio nazionale.

L'onere del programma è stimato in complessivi 240 milioni di euro, di cui risultano finanziati 32 milioni di euro per la prima fase dell'impresa (con presumibile avvio nel 2024), da destinare all'acquisizione di una iniziale fornitura autoconsistente relativa all'ammodernamento/rinnovamento dei siti esistenti e del sistema di gestione delle informazioni da remoto, oltre che all'acquisizione di una prima fornitura di stazioni radar mobili. Il completamento del programma, per il restante valore previsionale di 208 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti finanziari. Relativamente agli aspetti contrattuali, la scheda illustrativa richiama la validità della disciplina generale relativa al *procurement* militare, includendo il riferimento al nuovo Codice dei Contratti (di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023), ai regolamenti di attuazione generale e speciale del settore della Difesa (di cui al D.P.R. n. 236 del 2012), e al provvedimento di recepimento (di cui al Decreto legislativo n. 208 del 2011) della direttiva europea n. 81 del 2009.

Il relatore evidenzia, infine, come nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2024-2026 si faccia riferimento, fra i programmi operanti, a quello finalizzato all'ammodernamento e al rinnovamento della rete di sensori radar ed elettro-ottici della Marina siti lungo la costa con funzione di scoperta, identificazione, tracciamento e monitoraggio del traffico marittimo funzionale al perseguimento della consapevolezza della situazione marittima (*Maritime Situation Awareness* - MSA), aspetto quest'ultimo che riveste rilevanza, oltre che per le esigenze della Difesa, anche in ottica duale, potendo essere di ausilio anche alle altre amministrazioni dello Stato che espletano i propri compiti istituzionali anche in mare. Nel 2024 l'impresa ha ricevuto la necessaria integrazione finanziaria per 32 milioni di euro, attraverso risorse a "fabbisogno" recate dalla legge di bilancio per il 2024 (Tomo II, pag. 67).

Il presidente Stefania [CRAXI](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 18/2024, relativo al completamento dell'acquisizione di munizionamento guidato a lunga gittata e di precisione per obici da 155 mm dell'Esercito italiano ( [n. 211](#) )**

(Parere al ministro della Difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame e rinvio)

Il senatore [DREOSTO](#) (*LSP-PSd'Az*), relatore, illustra l'Atto del Governo in titolo, rilevando che, come evidenziato dalle schede tecnica e illustrativa che accompagnano il provvedimento, il programma pluriennale in esame, denominato SMD 18/2024, rappresenta una integrazione a quanto già previsto dal decreto SMD 28/2021 ed è finalizzato a dotare l'Esercito italiano di una soluzione capacitativa che permetta di potenziare, in termini di profondità di ingaggio e di precisione, la capacità dell'artiglieria terrestre attraverso l'approvvigionamento di munizionamento guidato a lunga gittata e di precisione per gli obici attualmente in servizio. Nello specifico il programma prevede l'approvvigionamento di munizionamento guidato a lunga gittata e di precisione per gli obici già disponibili da 155 millimetri FH70 (frutto di una coproduzione fra Regno Unito, Germania Federale e Italia) e PzH2000 (di produzione tedesca). L'acquisizione delle nuove munizioni guidate, dotate di un braccio di impiego doppio rispetto a quelle attualmente disponibili, consentirà all'artiglieria di operare più efficacemente in ambienti operativi congestionati e caratterizzati dalla presenza di forze ostili in grado di contrastare o interdire la manovra delle forze amiche. Si ricorda come il munizionamento VULCANO nella versione guidata con capacità di navigazione inerziale e GPS, è in grado di assicurare elevata precisione contro obiettivi non protetti, fissi, a lunghissima distanza e nella versione con guida terminale assistita da un sensore laser semi-attivo, è idonea a fronteggiare bersagli in lento movimento, illuminati da un osservatore nelle vicinanze dell'obiettivo.

Per quanto concerne i settori industriali interessati dal programma, la scheda illustrativa evidenzia come siano gli stessi già indicati con riferimento al decreto SMD 28/2021, ovvero quelli nazionali dell'elettronica e della meccanica di precisione, con il convogliamento diretto della società Leonardo e dello Stabilimento militare di Baiano di Spoleto, in provincia di Perugia. Al riguardo si ricorda come la munizione VULCANO sia frutto principalmente di un programma, innovativo e altamente tecnologico, di ricerca e sviluppo della stessa azienda Leonardo, con un successivo contributo della società tedesca DIEHL, limitatamente allo sviluppo e all'integrazione del sensore laser semi-attivo. Il munizionamento sarà realizzato principalmente in Italia, con effetti positivi in termini occupazionali e di possibili commesse estere.

Dal punto degli oneri economici del programma (che nel suo complesso ha un onere di 235 milioni di euro), si ricorda come la prima fase, approvata con il decreto SMD 28/2021 e con uno sviluppo pluriennale sino al 2029, sia già totalmente finanziata e contrattualizzata per un ammontare complessivo di 73 milioni di euro. L'onere previsionale della seconda fase dell'impresa, oggetto del presente schema di decreto, è stimato in 162 milioni di euro, di cui risultano finanziati 80 milioni di euro a valere sugli stanziamenti derivanti dai capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, e con un cronoprogramma dei pagamenti previsto dal 2026 al 2032. Queste risorse saranno destinate all'approvvigionamento di munizioni VULCANO nella versione guidata, con capacità di navigazione inerziale e GPS nonché di guida terminale assistita da un sensore laser semi-attivo. Il completamento del programma, per il restante valore previsionale di 82 milioni di euro, sarà realizzato attraverso provvedimenti finanziari successivi finalizzati al completamento delle dotazioni.

Relativamente agli aspetti contrattuali, la scheda illustrativa richiama la validità della disciplina generale relativa al *procurement* militare, includendo il riferimento al nuovo Codice dei Contratti (di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023), ai regolamenti di attuazione generale e speciale del settore della Difesa (di cui al D.P.R. n. 236 del 2012), e al provvedimento di recepimento (di cui al Decreto legislativo n. 208 del 2011) della direttiva europea n. 81 del 2009.

Il relatore evidenzia, infine, come nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2024-2026 si faccia riferimento, fra gli interventi di finanziamento per la programmazione operante, a quello per il completamento dell'acquisizione del munizionamento terrestre, finalizzato in

particolare all'approvvigionamento di scorte di munizionamento di nuova generazione per l'artiglieria dell'Esercito italiano (pag. 6 e 46, Tomo II). Nella scheda ad esso dedicata viene specificato come il programma abbia ricevuto un'integrazione di 80 milioni di euro attraverso risorse a fabbisogno recate dalla legge di bilancio per il 2024.

Il presidente Stefania [CRAXI](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 4/2024, denominato «Esigenze della Difesa in materia di contrasto alla minaccia *Indirect Fire*», relativo all'acquisizione di sistemi di difesa aerea a cortissima portata contro minacce *Rocket, Artillery and Mortar* per le unità di artiglieria contraerei dell'Esercito italiano ( [n. 215](#) )**

(Parere al ministro della Difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame e rinvio)

Il senatore [MENIA](#) (*FdI*), relatore, informa che la Commissione è chiamata a formulare, entro il prossimo 17 novembre, un parere, ai sensi dell'articolo 536 del Codice dell'ordinamento militare, sullo schema di decreto del Ministro della difesa di approvazione del programma pluriennale per le esigenze della Difesa in materia di contrasto alla minaccia di fuoco indiretto, per l'acquisizione di sistemi di difesa aerea a cortissima portata.

Come evidenziato dalle schede tecnica e illustrativa che accompagnano il provvedimento, il programma pluriennale in esame, denominato SMD 04/2024, relativo all'acquisizione di sistemi di difesa aerea a cortissima portata contro minacce di razzo, artiglieria e mortaio (*Rocket, Artillery and Mortar*) per le unità di artiglieria contraerei dell'Esercito, è finalizzato a potenziare il dispositivo di protezione delle basi dei contingenti nazionali schierati all'estero, permettendo di soddisfare il contributo nazionale nell'ambito dell'Alleanza Atlantica nello specifico segmento capacitivo. Il programma discende dall'urgente necessità di colmare il gap capacitivo della Difesa nel settore della protezione attiva dalle minacce *Indirect Fire* (IDF), al fine di garantire la difesa del personale, delle infrastrutture e degli equipaggiamenti contro le minacce costituite dal munizionamento autopropulso non guidato, non autopropulso guidato e non guidato, nonché contro le minacce portate dai velivoli a pilotaggio remoto di peso inferiore a 150 chilogrammi. Nello specifico, il programma è volto all'acquisizione fino a 4 sistemi antimissile *stationary* C-RAM, composti da attuatori da 35 millimetri, da una componente sensoristica per l'acquisizione tattica dei bersagli e da una capacità di Comando e Controllo, da assegnare alle unità contraerei dell'Esercito.

Per quanto concerne i rapporti con l'industria, le schede tecnica e illustrativa evidenziano come il programma, nonostante il ruolo centrale di aziende estere, interessi prevalentemente i settori dell'industria meccanica, degli esplosivi, dell'elettronica, della sistemistica, dell'automobilistica e della sensoristica di realtà produttive del territorio nazionale, con il coinvolgimento di aziende operanti principalmente nel Lazio, in Trentino Alto Adige, in Lombardia e in Umbria, e con un positivo impatto - soprattutto in termini occupazionali e di accrescimento del *know-how* tecnologico - anche sulle piccole e medie imprese dell'indotto.

L'onere complessivo del programma è stimato in 400 milioni di euro, di cui risulta finanziata una prima quota per 80 milioni di euro a valere sugli stanziamenti derivanti da capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, con un cronoprogramma dei pagamenti, di previsto avvio nel 2025, stimato fino al 2034. L'importo relativo alla prima quota è finalizzato all'acquisizione di un sistema C-RAM, del munizionamento operativo, dell'addestramento, degli autocarri per la trasportabilità tattica dei moduli del sistema, dei sistemi di comunicazione informativa, del supporto logistico e delle ulteriori attività formative per il personale tecnico e gli operatori della Forza Armata. La scheda tecnica precisa altresì che il restante valore previsionale del programma, per gli 320 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti finalizzati al completamento delle dotazioni attese.

Relativamente agli aspetti contrattuali, la scheda illustrativa richiama la validità della disciplina generale relativa al procurement militare, includendo il riferimento al nuovo Codice dei Contratti (di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023), ai regolamenti di attuazione generale e speciale del settore

della Difesa (di cui al D.P.R. n. 236 del 2012), e al provvedimento di recepimento (di cui al Decreto legislativo n. 208 del 2011) della direttiva europea n. 81 del 2009.

Il relatore evidenzia, infine, come nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2024-2026 si faccia espressamente riferimento, fra i programmi di previsto avvio, a quello finalizzato a dotare la Difesa della capacità di contrasto delle minacce provenienti da *Indirect Fire*, mediante l'acquisizione di 4 sistemi *Counter Rockets, Artillery and Mortars* (C-RAM) statici con relativo supporto logistico integrato decennale, munizionamento, autocarri, sistemi CIS ed adeguamenti infrastrutturali. (pagina 14, Tomo II), con il medesimo profilo programmatico degli stanziamenti indicati nel presente provvedimento.

Il presidente Stefania [CRAXI](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 7/2024, denominato «Addestramento sintetico simulato - Capacità integrata di *training* distribuito della MM (TDMM)» ( n. 219 )**

(Parere al ministro della Difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame e rinvio)

Il senatore [DE ROSA](#) (*FI-BP-PPE*), relatore, illustra l'Atto del Governo in titolo, rilevando che, come evidenziato dalle schede tecnica e illustrativa che accompagnano il provvedimento, il programma pluriennale in esame, denominato SMD 07/2024, si ponga l'obiettivo di realizzare un sistema di addestramento delle forze aeronavali mediante la progressiva integrazione di diversi sistemi addestrativi, dal vivo e virtuali, al fine di consentire la partecipazione contemporanea dei fruitori, da postazioni anche distanti geograficamente. Il sistema - si legge nella relazione tecnica - è conforme ai principali *standard* internazionali in tema di simulazione, e permetterebbe la fruizione da parte di una *audience* anche disomogenea e ubicata in sedi differenti. In particolare, il sistema prevede moduli " *Live*", in cui il personale reale si addestra sul piano reale, collegato ad un ambiente di simulazione; " *Virtual*", in cui il personale reale gestisce un sistema simulato; e " *Constructive*", con entità interamente simulate. Con il programma in esame si intende colmare il *gap*, qualitativo e quantitativo, relativo ai simulatori a disposizione della Marina militare, che risultano numericamente insufficienti e non più al passo con l'evoluzione tecnologica. Il nuovo sistema, viceversa, appare allineato all'attuale stato dell'arte tecnologico e interoperabile, assicurando in questo modo un adeguato livello di addestramento aeronavale. L'acquisizione della capacità di *training* distribuito della Marina militare permetterà, tra l'altro, di ridurre gli oneri attualmente necessari a schierare e mantenere le unità nei siti di esercitazione, la crescente difficoltà d'impiego dei poligoni a causa dei sempre più stringenti vincoli ambientali e l'accesso a specifiche aree geografiche, spesso limitato a determinati periodi temporali. Per quanto concerne i rapporti con l'industria, le schede tecnica e illustrativa evidenziano come il programma interessi prevalentemente i settori dell'industria aerospaziale, dell'elettronica, degli armamenti e, più in generale, dell'alta tecnologia e della ricerca e sviluppo, con il coinvolgimento di molteplici aziende nazionali, e con un positivo impatto, soprattutto in termini di accrescimento del *know-how* per la progettazione e la produzione in Italia di sistemi integrati e distribuiti di simulazione. L'onere complessivo del programma è stimato in 120 milioni di euro, di cui risulta finanziata una prima quota per 112 milioni di euro a valere sugli stanziamenti derivanti da capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, con un cronoprogramma dei pagamenti, di previsto avvio nel 2025, stimato fino al 2036. L'importo relativo alla prima quota è finalizzato all'acquisizione di una iniziale fornitura auto-consistente di servizi e beni volti alla realizzazione di un'architettura info-strutturale per l'addestramento sintetico. La scheda tecnica precisa altresì che il restante valore previsionale del programma, per 8 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti da destinare prioritariamente al sostegno logistico.

Relativamente agli aspetti contrattuali, la scheda illustrativa richiama la validità della disciplina generale relativa al procurement militare, includendo il riferimento al nuovo Codice dei Contratti (di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023), ai regolamenti di attuazione generale e speciale del settore

della Difesa (di cui al D.P.R. n. 236 del 2012), e al provvedimento di recepimento (di cui al Decreto legislativo n. 208 del 2011) della direttiva europea n. 81 del 2009.

Il relatore evidenzia, infine, come nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2024-2026 si faccia espressamente riferimento solo in termini generali al programma per l'addestramento sintetico simulato (pagina 8, Tomo II), con il medesimo profilo programmatico degli stanziamenti indicati nel presente provvedimento (112 milioni di euro).

Stante la mancanza di una scheda di approfondimento dedicata al programma in esame, sarebbe opportuno un approfondimento conoscitivo da parte del Governo.

Il presidente Stefania [CRAXI](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(1265) Deputato Paola Maria CHIESA e altri. - Riconoscimento del relitto del regio sommergibile «Scirè» quale sacrario militare subacqueo**, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Il senatore [MENIA](#) (*FdI*), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, ricordando innanzitutto come la disciplina dei sepolcreti di guerra, ovvero cimiteri, ossari e sacrari di guerra, sia regolata dal Capo III della Sezione VI (articoli da 265 a 275) del Codice dell'ordinamento militare, e che, in particolare, l'articolo 275 prevede che siano equiparati a tutti gli effetti ai cimiteri di guerra rispettivamente il Sacrario di Monte Zurrone (Roccaraso), il Monumento sacrario dei 51 martiri di Leonessa (Rieti), il Monumento sacrario dedicato al ricordo dei caduti e dei dispersi di tutte le guerre, denominato «*Ara Pacis Mundi*» di Medea (Gorizia), il Sacrario nazionale «*Mater Captivorum*» di Melle, in Valle Varaita (Cuneo), e il Tempio Sacrario di Terranegra con il museo dell'*ex* internato denominato «Tempio nazionale dell'internato ignoto» (Padova). La sistemazione, la manutenzione e la custodia dei cimiteri di guerra, ai sensi dell'articolo 267 del Codice, sono di competenza del Commissario generale per le onoranze ai Caduti in guerra, che esercita le proprie funzioni alla diretta dipendenza del Ministro della difesa e alle cui dipendenze opera l'ufficio centrale per la cura e per le onoranze dei Caduti in guerra.

Con riferimento alla vicenda storica oggetto del provvedimento in esame, ricorda che lo Scirè, un sommergibile della Regia Marina italiana varato nel 1938 nel cantiere di Muggiano, presso la città ligure di La Spezia, ebbe modo di distinguersi nel corso della seconda guerra mondiale in alcune rilevanti operazioni belliche, a partire dall' "impresa di Alessandria", ovvero dall'affondamento delle corazzate inglesi Valiant e Queen Elisabeth e dal danneggiamento della petroliera Sagoma e del cacciatorpediniere HMS Jervis, avvenuta nel dicembre 1941 nelle acque antistanti il porto egiziano di Alessandria. Scoperto da una corvetta inglese nell'agosto 1942 in prossimità del porto mediorientale di Haifa mentre si apprestava a trasportare dei sommozzatori, il sommergibile venne intercettato da cacciatorpedinieri inglesi che, con un fitto bombardamento di profondità, lo obbligarono a riemergere prima di affondarlo con i cannoni di bordo e con quelli delle batterie costiere. I componenti l'equipaggio e gli operatori imbarcati, per un totale di sessanta persone fra ufficiali, sottufficiali e marinai incursori, incluso il comandante, il triestino Bruno Zelik, scomparvero con l'affondamento dell'unità. Per la portata delle operazioni svolte in precedenza e per il valore e il coraggio dimostrati dal suo equipaggio, lo stendardo dello Scirè fu decorato con la Medaglia d'oro al Valor Militare, conferita con Regio Decreto in data 10 giugno 1943. Il relatore ricorda, inoltre, che al termine del secondo conflitto mondiale, la posizione del relitto dello Scirè, adagiato su un fondale di circa trentatré metri a poche miglia dall'ingresso del porto di Haifa, venne scoperta dalla Marina israeliana.

Soprattutto a partire dagli anni Settanta, il relitto venne fatto oggetto di continue immersioni da parte di subacquei civili, con la conseguente asportazione di varie parti dello scafo e del materiale in esso ancora contenuto. Per tali ragioni nel settembre 1984, con il consenso dello Stato di Israele che ha sempre riconosciuto all'Italia l'immunità sovrana sul relitto dello Scirè, la Marina italiana inviò la nave Anteo con gli uomini del Comando Raggruppamento subacquei e incursori per sigillare le vie d'accesso all'interno del relitto e per recuperare le salme dei componenti dell'equipaggio, rimaste ancora all'interno dell'imbarcazione. Da allora le spoglie recuperate di quarantaquattro vittime di

quell'affondamento, riposano nel Sacrario dei Caduti d'Oltremare di Bari, mentre all'interno del relitto, in una parte resa inaccessibile dalle deformazioni dello scafo collassato al momento dell'affondamento, sono tuttora rimaste imprigionate le spoglie di altri sedici marinai italiani, aspetto questo che, unito al particolare *status* di decorato al valor militare di cui gode il regio sommergibile, è all'origine della proposta legislativa al nostro esame, finalizzata appunto ad elevare il relitto dello Scirè al rango di sacrario militare subacqueo. Si ricorda peraltro come alcune parti dello scafo, come il basamento del cannone, alcune parti della portelleria, pezzi del fascione e due cilindri contenitori di siluri a lenta corsa (SLC), rimosse in un precedente tentativo di recupero, siano conservate nel Sacrario delle Bandiere di Roma, nei Musei Navali di La Spezia e Venezia e presso la base navale di Augusta. Il provvedimento in esame, composto di 3 articoli, intende dunque onorare il valore del sacrificio dei marinai che operarono e infine perirono sullo Scirè nelle acque antistanti il porto di Haifa, preservandone al meglio la memoria. A tal fine il disegno di legge dispone il riconoscimento del relitto del regio sommergibile Scirè come sacrario militare subacqueo (articolo 1), mediante una modifica all'articolo 275 del Codice dell'ordinamento militare finalizzata ad integrare l'elenco dei sacrari nominati con l'inserimento del Sacrario militare subacqueo del regio sommergibile Scirè della Baia di Haifa (articolo 2). Dalla disposizione in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (articolo 3). Rileva, infine, alcune perplessità sulla modifica introdotta dalla Camera dei deputati nella misura in cui si connette il regime nazionalsocialista e fascista con i marinai italiani che hanno combattuto per il Regno d'Italia e perso la vita nel conflitto mondiale.

Il presidente Stefania [CRAXI](#) apre la discussione generale.

Il sottosegretario SILLI conviene con le osservazioni testé svolte dal relatore.

Il presidente Stefania [CRAXI](#) propone di fissare il termine di presentazione di emendamenti e ordini del giorno a martedì 29 ottobre, ore 12.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

***(1262) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Costa d'Avorio in materia di migrazione e di sicurezza, fatto ad Abidjan il 22 marzo 2023***

(Esame e rinvio)

Il senatore [ALFIERI](#) (PD-IDP), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, evidenziando innanzitutto come la Costa d'Avorio, Paese di oltre 28 milioni di abitanti, in prevalenza professanti la fede islamica e quella cristiana, occupi un'area di notevole importanza strategica in Africa occidentale, stretta fra il Golfo di Guinea, la Liberia, il Mali, il Burkina Faso e il Ghana. *Ex* colonia francese, il Paese ottenne l'indipendenza da Parigi nel 1969, facendo registrare, nei due decenni successivi, grazie alle risorse della sua agricoltura e agli investimenti stranieri, tassi di sviluppo piuttosto elevati. Le difficoltà economiche e politiche degli anni seguenti, non ne hanno tuttavia compromesso del tutto gli equilibri interni ed internazionali, tanto che ad oggi, nel contesto di crescente instabilità ed insicurezza nella regione del Sahel, la Costa d'Avorio rappresenta una realtà sostanzialmente stabile, anche per gli sforzi intrapresi per contrastare la minaccia terroristica, che dal Sahel rischia di propagarsi agli Stati del Golfo di Guinea. Membro attivo dell'Unione Africana e della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS), la Costa d'Avorio vanta con l'Italia, che nei primi mesi del 2024 risulta essere il suo nono fornitore commerciale, buone relazioni bilaterali e un interscambio commerciale in crescita. Si ricorda fra l'altro come l'Italia, pur non avendo incluso la Costa d'Avorio fra le realtà prioritarie della sua cooperazione allo sviluppo, abbia contribuito in modo positivo al buon andamento dell'economia del Paese anche grazie ad una costante presenza imprenditoriale, attiva soprattutto nei settori energetico, agroalimentare, del legname, dei trasporti marittimi e delle infrastrutture.

L'Accordo in via di ratifica, composto da un preambolo, da 14 articoli e da un allegato, è finalizzato a promuovere, sviluppare e rafforzare la cooperazione strategica e operativa di polizia fra i due Paesi per prevenire e contrastare la criminalità nelle sue manifestazioni più gravi ed il terrorismo.

L'intesa individua innanzitutto nel Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, per la parte italiana, e nel Ministero dell'interno e della sicurezza, per la controparte ivoriana, le Autorità nazionali competenti per l'attuazione dell'Accordo (articolo 2) ed elenca i principali settori di cooperazione, includendo - fra gli altri - la criminalità organizzata transnazionale, i reati contro la persona e il patrimonio, la tutela della salute, la produzione e il traffico illecito di sostanze stupefacenti, la tratta di persone e il traffico illecito di migranti, il traffico illecito di armi, la criminalità informatica, i reati finanziari, i reati contro il patrimonio culturale e l'ambiente, la corruzione, la pirateria, la contraffazione alimentare e la prevenzione e repressione del terrorismo (articolo 3). L'Accordo disciplina inoltre le forme di cooperazione bilaterale, includendovi lo scambio di informazioni, l'analisi sulle fenomenologie delittuose di comune interesse, il coordinamento di tecniche investigative e la cooperazione strategica (articolo 4). Ulteriori articoli disciplinano le modalità di attuazione della collaborazione (articolo 5) e le circostanze per opporvi un rifiuto (articolo 6), le misure per l'esecuzione delle richieste di collaborazione (articolo 7) e la tutela dei dati personali delle persone coinvolte (articolo 8). Ad un Comitato congiunto di cooperazione strategica è affidato il compito di valutare e migliorare la collaborazione bilaterale in materia, mentre alle Autorità competenti è attribuita la facoltà di costituire gruppi di lavoro e d'indagine congiunti con compiti di consulenza, assistenza e analisi (articolo 9). Il testo definisce infine gli aspetti finanziari dell'intesa bilaterale (articolo 11), le lingue di lavoro (articolo 12), le modalità di composizione di eventuali controversie interpretative o applicative (articolo 13) e i termini per la sua entrata in vigore, per la sua durata, oltre che le modalità per emendarne i contenuti (articolo 14).

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. Con riferimento agli oneri economici totali derivanti dall'Accordo, l'articolo 3 li quantifica in 138.478 euro annui a decorrere dal 2024, imputabili alle spese di missione e di viaggio per lo svolgimento delle visite ufficiali e degli incontri operativi previsti nel quadro della cooperazione bilaterale.

L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dall'Italia.

Il presidente Stefania [CRAXI](#) apre la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore [Enrico BORGHI](#) (IV-C-RE) solleva una questione in merito a notizie di stampa relative a contatti tra il Governo italiano e la società privata americana Starlink. Rileva a riguardo che un eventuale trasferimento di dati sensibili ad una società privata straniera implica scelte politiche di natura strategica su cui sarebbe doveroso riferire al Parlamento.

Il senatore [DELRIO](#) (PD-IDP) si associa alle preoccupazioni espresse dal senatore Enrico Borghi e, a nome del suo Gruppo, chiede un chiarimento del Governo.

Il sottosegretario SILLI prende atto delle osservazioni espresse.

Il presidente Stefania [CRAXI](#) informa la Commissione che, al riguardo, sarà sua cura chiedere un'audizione al vicepresidente del Consiglio dei ministri e ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani.

*La seduta termina alle ore 11,10.*

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO n. 202**

La Commissione affari esteri e difesa,  
esaminato l'atto del Governo in titolo,  
condivisa l'esigenza di procedere all'ammodernamento di mezza vita dell'obice semovente PzH2000 (*Panzer Haubitze*), da realizzarsi mediante l'adeguamento tecnologico delle piattaforme di artiglieria terrestri già utilizzate dall'Esercito italiano, e ciò al fine di disporre di assetti più duttili, capaci di garantire un supporto di fuoco adattabile, flessibile e selettivo, e con capacità di ingaggio a lunga gittata e di precisione,  
raccomandando al Governo di fornire puntuale informazione sul prosieguo del programma anche nel

prossimo Documento programmatico pluriennale della difesa,  
esprime parere favorevole.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO n. 203**

La Commissione affari esteri e difesa,  
esaminato l'atto del Governo in titolo,  
rilevata l'esigenza di procedere al rinnovamento della capacità del supporto di fuoco indiretto per le  
forze medie dell'Esercito italiano, attraverso l'acquisizione di obici semoventi ruotati del tipo RCH  
155,  
condivisa l'opportunità che si proceda in tale direzione, anche al fine di allineare l'Esercito italiano alle  
decisioni di acquisto di tale sistema d'arma per il rinnovo e l'integrazione delle proprie componenti di  
artiglieria già assunte dalle Forze armate tedesca e britannica,  
raccomandando al Governo di fornire puntuale informazione sul prosieguo del programma anche nel  
prossimo Documento programmatico pluriennale della difesa,  
esprime parere favorevole.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO n. 205**

La Commissione affari esteri e difesa,  
esaminato l'atto del Governo in titolo,  
rilevata l'esigenza di procedere all'ammodernamento del parco controcarri a corta gittata attraverso la  
sostituzione dei sistemi d'arma oggi a disposizione dell'Esercito italiano, con lo scopo, tra l'altro, di  
meglio tutelare i militari italiani impegnati in zone di conflitto,  
raccomandando al Governo di fornire puntuale informazione sul prosieguo del programma anche nel  
prossimo Documento programmatico pluriennale della difesa,  
esprime parere favorevole.

**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1258**

La Commissione affari esteri e difesa,  
esaminato per i profili di interesse il disegno di legge in titolo;  
rilevato come le disposizioni in esso contenute interessino in maniera piuttosto limitata ed in ogni caso  
residuale le sue competenze;  
valutati in ogni caso i contenuti relativi alle deleghe di cui agli articoli 10 e 12, rispettivamente in  
materia di servizi transfrontalieri di tipo bancario e di misure di protezione delle indicazioni  
geografiche per i prodotti artigianali e industriali;  
formula per quanto di competenza una relazione non ostativa.

## 1.3.2.1.2. 3ª Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 103 (pom.) del 29/10/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

3ª Commissione permanente  
(AFFARI ESTERI E DIFESA)  
MARTEDÌ 29 OTTOBRE 2024  
103ª Seduta

*Presidenza del Vice Presidente*

[MENIA](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Isabella Rauti.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

*IN SEDE REDIGENTE*

**(1265) Deputato Paola Maria CHIESA e altri. - Riconoscimento del relitto del regio sommersibile «Scirè» quale sacrario militare subacqueo**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa il 23 ottobre.

Il presidente [MENIA](#) comunica che, alla scadenza del termine per la presentazione di eventuali proposte emendative, è stato presentato l'emendamento 1.1, a sua firma, pubblicato in allegato.

Il senatore [ALFIERI](#) (PD-IDP), con riferimento alla presentazione della suddetta proposta emendativa, tiene ad anticipare la posizione del proprio Gruppo, precisando che essa inficia la possibile approvazione *bipartisan* del testo, come avvenuto nell'altro ramo del Parlamento.

I senatori [DE ROSA](#) (FI-BP-PPE) e [DREOSTO](#) (LSP-PSd'Az), invece, dichiarano di concordare con tale proposta.

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare un ulteriore termine per la presentazione di possibili subemendamenti, a domani, mercoledì 30 ottobre, alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 14/2024, relativo all'approvvigionamento di sistemi d'arma e relativi missili guidati con capacità *loitering* a favore delle unità di artiglieria terrestre dell'Esercito italiano ( n. 204 )**

(Parere al ministro della Difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 ottobre.

Il presidente [MENIA](#) dichiara conclusa la discussione generale.

Il relatore [SPERANZON](#) (FdI) dà lettura di uno schema di parere favorevole.

Il senatore [ALFIERI](#) (PD-IDP), nel ricordare che l Gruppo PD si è sempre pronunciato a favore dei molteplici sistemi d'arma finora presentati dall'Esecutivo, avuto riguardo allo strumento in titolo, tuttavia, preannuncia il relativo voto contrario, trovandoci di fronte, nella fattispecie, ad un'azienda israeliana che è pesantemente implicata nel conflitto attualmente in corso.

Il senatore [MARTON](#) (M5S) annuncia parimenti il voto contrario del proprio Gruppo di appartenenza,

condividendo le argomentazioni svolte dal collega Alfieri.

Il sottosegretario Isabella RAUTI tiene doverosamente a precisare che, nel caso in esame, in realtà, l'Italia si trova ad acquistare, e non a vendere, un sistema d'arma che, peraltro, è tra i più innovativi esistenti al mondo. Aggiunge che il medesimo, se acquisito, sarà utilizzato dalle nostre Forze armate ottemperando agli *standard* NATO e, inoltre, la relativa produzione verrebbe finalizzata anche con un apporto dell'industria italiana.

Il presidente [MENIA](#), verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone, quindi, in votazione lo schema di parere del relatore, pubblicato in allegato, che risulta approvato.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 8/2024, denominato «Rotary Wing Mission Training Center (RWMTC) - segmento Marina militare» ( n. 208 )**

(Parere al ministro della Difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame e rinvio)

La relatrice [PETRENGA](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) illustra l'Atto del Governo in titolo, rilevando che, come evidenziato dalle schede tecnica e illustrativa che accompagnano il provvedimento, il programma pluriennale in esame, denominato SMD 08/2024, è finalizzato alla creazione di un segmento destinato alle specifiche esigenze addestrative della Marina militare presso il sedime aeroportuale di Luni, nei pressi di Sarzana, in Liguria, del programma, già autorizzato con il decreto SMD 37/2019 e operativo presso la sede di Viterbo, per la realizzazione di un centro di simulazione al volo per ala rotante (RWMTC), e ciò allo scopo di massimizzare l'addestramento al volo tattico degli equipaggi di volo di tutte le Forze armate . L'addestramento degli equipaggi di volo della Marina militare, rappresenta, infatti una delle sfide più rilevanti e cruciali nel contesto dell'ambiente operativo attuale, considerato che la sicurezza, l'efficienza e l'eccellenza delle operazioni aeronavali dipendono in larga parte proprio dalla qualità e dalla completezza dell'addestramento ricevuto dai piloti e dagli operatori di volo, a partire dall'utilizzo mirato dei simulatori di volo quali indispensabili strumenti didattici. Questa tecnologia all'avanguardia consente, infatti, di ricreare in modo efficace situazioni operative complesse e scenari ad alto rischio, offrendo la possibilità agli equipaggi di volo di immergersi in un ambiente virtuale estremamente realistico, capace di replicare gli aspetti fisici e dinamici dell'ambiente di volo, inclusi i fattori meteorologici, le emergenze di carattere tecnico, le condizioni ambientali e le avversità tattiche. In tal senso, la realizzazione del segmento Marina presso la stazione elicotteri di Luni del programma *Rotary Wing Mission Training Center* (RWMTC), già operante nella sede di Viterbo, consentirà di ampliare le potenzialità degli esistenti sistemi di simulazione sintetica per gli elicotteri EH-101 e NH-90. La nuova architettura, si legge in particolare nella scheda tecnica, contribuirà anche a consolidare le capacità esprimibili del nuovo Centro di Addestramento e Standardizzazione al Volo sul Mare (CASVM) di Luni, ponendo al contempo le basi per il completamento dell'architettura di federazione della Marina militare con tutti i sistemi di simulazione operanti.

Per quanto concerne i rapporti con l'industria, le schede evidenziano come i settori interessati dal programma siano gli stessi richiamati nel decreto SMD 37/2019, segnatamente quelli orientati alla progettazione e realizzazione di simulatori di volo ad alto contenuto tecnologico, con la possibilità di coinvolgimento di realtà produttive operanti in particolare in Lombardia e Friuli Venezia Giulia, e di ulteriori ricadute positive anche sulle piccole e medie imprese distribuite sull'intero territorio nazionale.

L'onere del programma è stimato in complessivi 49 milioni di euro, di cui risultano finanziati 44 milioni di euro per la prima fase dell'impresa, a valere sugli stanziamenti derivanti dai capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, da destinare allo spostamento del segmento per la Marina militare del *Rotary Wing Mission Training Center* (RWMTC) da Viterbo a Luni, alla federazione del già esistente simulatore SH-90 HITN, alla costruzione di nuove infrastrutture correlate e al supporto logistico. Il completamento del programma, per il restante valore previsionale di 5 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti finanziari.

Relativamente agli aspetti contrattuali, la scheda illustrativa richiama la validità della disciplina generale relativa al *procurement* militare, includendo il riferimento al nuovo Codice dei Contratti (di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023), ai regolamenti di attuazione generale e speciale del settore della Difesa (di cui al D.P.R. n. 236 del 2012), e al provvedimento di recepimento (di cui al Decreto legislativo n. 208 del 2011) della direttiva europea n. 81 del 2009.

La relatrice evidenzia, infine, come nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2024-2026 si faccia riferimento, fra i programmi operanti, al progetto, sviluppato in cooperazione internazionale, per la realizzazione, il funzionamento e il supporto del *Rotary Wing Mission Training Center* (RWMTC), centro di Simulazione al volo per ala rotante, con lo scopo di massimizzare l'efficacia dell'addestramento di base e periodico degli equipaggi di volo dell'Esercito italiano, dell'Aeronautica militare e della Marina militare, consentendo l'esecuzione di eventi addestrativi relativi al volo tattico e all'assolvimento di specifiche missioni di volo. Nel 2024 l'impresa ha ricevuto un incremento finanziario per 44 milioni di euro tramite risorse a "fabbisogno" recate dalla legge di bilancio per il 2024, per sostenere l'integrazione del segmento della Marina militare del RWMTC nel sedime di Luni, e la federazione con altri simulatori già esistenti per il conseguente allineamento prestazionale (Tomo II, pag. 48). La relatrice segnala, peraltro, come il cronoprogramma indicato nel DPP non sembri coincidere con quello del presente schema di decreto. Sul punto sarebbe utile un chiarimento da parte del Governo.

Il presidente [MENIA](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il sottosegretario Isabella RAUTI, anche con riferimento all'illustrazione testé svolta, rivolge, ai fini di una più proficua cooperazione, agli uffici e al relatore, la richiesta di una preventiva comunicazione, in via informale, di eventuali delucidazioni rivolte al Governo.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 17/2024, relativo al potenziamento della capacità di ingaggio di precisione e in profondità dell'Esercito italiano, mediante l'acquisizione di razzi guidati per sistema d'arma lanciarazzi *Multiple Launch Rocket System* (MLRS) ( [n. 210](#) )**

(Parere al ministro della Difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame e rinvio)

Il relatore [MALAN](#) (*FdI*) illustra l'Atto del Governo in titolo sullo schema di decreto del ministro della Difesa di approvazione del programma pluriennale [relativo al potenziamento della capacità di ingaggio di precisione e in profondità dell'Esercito italiano](#), mediante l'acquisizione di razzi guidati per sistema d'arma lanciarazzi *Multiple Launch Rocket System* (MLRS), un sistema di artiglieria lanciarazzi multiplo in grado di assicurare estrema precisione nel colpire gli obiettivi.

Come evidenziato dalla scheda illustrativa che accompagna il provvedimento, il programma pluriennale in esame, denominato SMD 17/2024, è finalizzato ad integrare le risorse già attestate sul programma SMD 20/2020 al fine di consentire l'acquisizione del munizionamento necessario al potenziamento della capacità di ingaggio di precisione e in profondità dell'Esercito italiano, nonché l'estensione del supporto logistico integrato e l'approvvigionamento di ulteriori materiali e beni strumentali e ciò in ragione dell'incremento dei costi di produzione nel frattempo determinatisi. La finalità operativa del programma, come già quella del programma SMD 20/2020, è, infatti, quella di garantire un potenziamento della capacità di ingaggio di precisione e in profondità dell'artiglieria terrestre, ritenuta indispensabile nell'attuale contesto globale di sicurezza segnato da incertezze e da crescente sofisticazione delle minacce - in linea peraltro con i nuovi requisiti operativi NATO -, da realizzarsi attraverso l'approvvigionamento di razzi guidati di ultima generazione, denominati GMLRS-ER (*Extended-Range Guided Multiple Launch Rocket System*), in grado di assicurare elevata precisione contro obiettivi posti a lunghissima distanza (anche superiore ai 150 chilometri), lo sviluppo di un *software* necessario all'impiego di tale munizionamento e l'ammodernamento della flotta dei lanciatori MLRS già esistente. Per l'ammodernamento dello Strumento militare appare, infatti, inderogabile disporre di assetti di artiglieria "proiettabili" e flessibili, in grado di assicurare il supporto di fuoco a sostegno della manovra non a contatto, anche in aree di operazione congestionate o

urbanizzate. L'acquisizione di tale tipologia di razzi, peraltro, comporta la necessità di assicurare un contestuale adeguamento tecnologico di alcune componenti dei lanciatori MLRS alla versione M270A2, l'installazione di una nuova rampa di lancio e di una cabina balisticamente protetta, oltre al conseguente potenziamento degli organi meccanici dei lanciatori, come il motore, la trasmissione e l'impianto frenante.

Per quanto concerne i rapporti con l'industria, le schede tecnica e illustrativa evidenziano come la società produttrice del sistema d'arma in esame, la statunitense *Lockheed Martin*, per le attività di mantenimento dell'intera flotta nazionale MLRS potrebbe realizzare in Italia un centro logistico dedicato, con il coinvolgimento di *partner* italiani dei settori dell'industria meccanica, micromeccanica, elettronica, optoelettronica, informatica e sistemistica, e con possibilità di ricadute anche per l'indotto.

L'onere complessivo dell'impresa, già avviata con il precedente decreto n. SMD 20/2020, inizialmente stimato in 418,2 milioni di euro, è stato adeguato all'incremento dei costi di produzione del munizionamento ed alle rinnovate esigenze della Forza Armata, fino a complessivi 802,3 milioni di euro, di cui risulta già finanziata, per un ammontare complessivo di 418,2 milioni di euro, la spesa per la prima fase dell'impresa. L'onere previsionale della seconda fase dell'impresa, oggetto del presente schema di decreto, è stimato in 384,1 milioni di euro, di cui risultano finanziati 60 milioni di euro a valere sugli stanziamenti derivanti dai capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, e con un cronoprogramma dei pagamenti fino al 2031. Il completamento del programma, per il restante valore previsionale di 324,1 milioni di euro, sarà realizzato attraverso provvedimenti finanziari successivi finalizzati al completamento delle scorte di munizionamento per la flotta MLRS.

Relativamente agli aspetti contrattuali, la scheda illustrativa richiama la validità della disciplina generale relativa al *procurement* militare, includendo il riferimento al nuovo Codice dei Contratti (di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023), ai regolamenti di attuazione generale e speciale del settore della Difesa (di cui al D.P.R. n. 236 del 2012), e al provvedimento di recepimento (di cui al Decreto legislativo n. 208 del 2011) della direttiva europea n. 81 del 2009.

Il relatore evidenzia, infine, come nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2024-2026 si faccia espressamente riferimento, fra i programmi già operanti, a quello per l'ammodernamento dei lanciatori e del munizionamento G-MLRS, avente lo scopo di potenziare la capacità di ingaggio di precisione e in profondità dell'artiglieria terrestre, con particolare riferimento al segmento lanciarazzi (pag. 58, Tomo II). Nella scheda ad esso dedicata viene specificato come il programma abbia ricevuto un'integrazione di 60 milioni di euro attraverso risorse a fabbisogno recate dalla legge di bilancio per il 2024.

Il presidente [MENIA](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 25/2024, denominato «Rinnovo della componente corazzata (nuovo *Main Battle Tank* e piattaforme derivate) dello Strumento militare terrestre» ( [n. 212](#) )**

(Parere al ministro della Difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame e rinvio)

Il relatore [BARCAIUOLO](#) (*FdI*) illustra l'Atto del Governo in titolo, rilevando che, come evidenziato dalle schede tecnica e illustrativa che accompagnano il provvedimento, il programma pluriennale in esame, denominato SMD 25/2024 (e che sostituisce integralmente quello inizialmente previsto dallo schema di decreto SMD 13/2023 di cui all'Atto del Governo n. 119, esaminato ed approvato dalla nostra Commissione nelle sedute del 13 e del 20 febbraio scorsi), è finalizzato alla ricostituzione, nel minor tempo possibile, di una capacità di combattimento e di supporto al combattimento credibile delle Forze pesanti e di una capacità di supporto al combattimento per le unità delle Forze pesanti, medie e leggere dell'Esercito, al fine di soddisfare i requisiti e gli obiettivi di capacità dell'Alleanza Atlantica. Nello specifico, il programma è volto all'approvvigionamento di piattaforme MBT Leopard 2 (fino ad un numero massimo di 132 piattaforme) e delle versioni derivate (fino a 140 piattaforme) per

il recupero e soccorso, gittaponte e pioniere, già disponibili sul mercato e che dispongono di sistemi con comunaltà logistiche e operative in ambito europeo e NATO. Oltre alle piattaforme, il programma prevede altresì l'acquisizione del relativo supporto logistico pluriennale, dei necessari adeguamenti infrastrutturali delle sedi che le ospiteranno, del munizionamento qualificato, dei sistemi di simulazione per le attività addestrative e dei veicoli e sistemi di trasporto.

Per quanto concerne i rapporti con l'industria, le schede tecnica e illustrativa evidenziano come il programma interessi prevalentemente i settori dell'industria meccanica, dell'elettronica, dell'optoelettronica e della sistemistica, con un positivo impatto - soprattutto in termini occupazionali e di accrescimento del *know-how* tecnologico - anche sulle piccole e medie imprese dell'indotto, operanti su tutto il territorio nazionale.

L'onere complessivo del programma è stimato in 8.246 milioni di euro, di cui risulta finanziata una prima quota per 5.510 milioni di euro a valere sugli stanziamenti derivanti da capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, con un cronoprogramma dei pagamenti stimato fino al 2038. L'importo relativo alla prima quota (che risulta superiore rispetto ai 4.090 milioni di euro previsti dal già richiamato schema di decreto SMD 13/2023), specifica ulteriormente la scheda tecnica, è necessario per garantire il rinnovamento della capacità di combattimento della componente pesante dell'Esercito, oltre che per assicurare il relativo supporto logistico decennale integrato e i necessari adeguamenti infrastrutturali. La medesima scheda tecnica precisa altresì che il restante valore previsionale del programma, per gli 2.736 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti finalizzati al completamento delle dotazioni e all'acquisizione dell'ulteriore supporto logistico pluriennale integrato.

Relativamente agli aspetti contrattuali, la scheda illustrativa richiama la validità della disciplina generale relativa al procurement militare, includendo il riferimento al nuovo Codice dei Contratti (di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023), ai regolamenti di attuazione generale e speciale del settore della Difesa (di cui al D.P.R. n. 236 del 2012), e al provvedimento di recepimento (di cui al Decreto legislativo n. 208 del 2011) della direttiva europea n. 81 del 2009.

Il relatore evidenzia, infine, come nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2024-2026 si faccia espressamente riferimento, fra i programmi già operanti, a quello per il rinnovamento e completamento della capacità di combattimento delle forze corazzate attraverso l'acquisizione di un *Main Battle Tank* (MBT) di nuova generazione e delle relative piattaforme derivate nelle versioni recupero e soccorso, gittaponte e pioniere (pag. 57, Tomo II). Nella scheda ad esso dedicata viene specificato come il programma abbia ricevuto una necessaria integrazione di risorse per 1.420 milioni di euro, attraverso risorse a fabbisogno recate dalla legge di bilancio 2024, rimanendo nel perimetro finanziario in approvazione, pari a 8.246 milioni euro.

Il senatore [DELRIO](#) (PD-IDP) chiede lumi al rappresentante del Governo sull'ampliamento della prima quota di finanziamento da circa 4 miliardi a oltre 5 miliardi di euro.

In proposito, il sottosegretario Isabella RAUTI si riserva di fornire informazioni nella prossima seduta.

Il presidente [MENIA](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**[\(1273\)](#) Disposizioni per l'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché di proroga della delega di cui all'articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46**

(Esame e rinvio)

Il relatore [DE ROSA](#) (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, che si inserisce - come rimarcato dall'analisi tecnico-normativa che accompagna l'articolato - nel processo di riforma delle libertà sindacali in ambito militare, iscrivendosi all'interno di un quadro ordinamentale che ha riconosciuto, per la prima volta, la legittimità di associazioni professionali di personale militare a carattere sindacale.

Al fine di assicurare effettività a tale riconoscimento, consentendo il pieno svolgimento dell'attività a carattere sindacale e la partecipazione alle procedure di contrattazione del comparto difesa-sicurezza, il

disegno di legge in esame è finalizzato ad assicurare alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative, a decorrere dall'anno 2025, i distacchi e permessi retribuiti previsti dal Codice dell'ordinamento militare. Il testo proroga, inoltre, il termine - attualmente fissato a trenta mesi - per l'esercizio, da parte del Governo, della delega prevista all'articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46, recante la disciplina delle particolari limitazioni all'esercizio dell'attività sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente. L'intervento normativo è quindi volto a garantire il pieno esercizio dell'attività delle Associazioni professionali a carattere sindacale fra militari, compresa la partecipazione alle procedure di contrattazione del Comparto difesa-sicurezza, nonché ad assicurare la funzionalità della Difesa in tema di personale e funzionamento.

Più in dettaglio, il disegno di legge, composto di 2 articoli, reca all'articolo 1 norme in materia di permessi e distacchi in favore delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, prevedendo in particolare, a decorrere dal 2025, un numero di distacchi e permessi retribuiti, in ragione di un distacco ogni duemila unità di personale e di un'ora annua di permesso retribuito ogni unità di personale in deroga alle modalità del comma 4 dell'articolo 1480 del Codice dell'ordinamento militare. Si tratta, come evidenziato dalla relazione illustrativa, di misure indispensabili per la finalizzazione della trattativa negoziale in corso con il Comparto difesa-sicurezza e per garantire l'avvio del nuovo sistema di tutela dei diritti del personale militare previsto dalla legge n. 46 del 2022, consentendo ai titolari di cariche direttive l'esercizio delle prerogative (distacchi e permessi retribuiti) loro riconosciute, compresa la partecipazione alle procedure per il rinnovo del contratto (triennio 2022-2024), tuttora in corso. L'intervento si rende necessario poiché la citata legge n. 46 del 2022 riconosce distacchi e permessi sindacali retribuiti ai fini dello svolgimento dell'attività sindacale, prevede che il contingente dei distacchi e dei permessi retribuiti siano stabiliti con la contrattazione nell'ambito delle risorse ad essa destinate, mentre non prevede una disciplina transitoria e, pertanto, in attesa della prima contrattazione nell'ambito della quale per la prima volta sarà determinato il contingente dei distacchi e dei permessi, il sistema delineato dalla legge n. 46 del 2022 non può concretamente essere avviato senza una norma che consenta alle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari (APCSM) di partecipare alle procedure di contrattazione. Si ricorda peraltro come al fine di porre rimedio a tale discrasia sia stato già predisposto un primo intervento normativo con l'articolo 1 del decreto-legge 9 maggio 2024, n. 61, esaminato ed approvato dalla nostra Commissione lo scorso luglio (Atto Senato 1173), con il quale è stato determinato, per l'anno 2024, un contingente di distacchi e permessi in ragione di un distacco ogni quattromila unità di personale e di un'ora annua di permesso retribuito ogni due unità di personale. Si rende pertanto necessario garantire il regolare funzionamento delle APCSM per il prosieguo delle procedure di contrattazione, che sono tuttora in corso e che presumibilmente si concluderanno dopo il 31 dicembre 2024, termine di efficacia del citato articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2024. La formulazione dell'articolo 1 prende spunto da quanto avvenuto in passato per la Polizia di Stato in sede di primo riconoscimento di prerogative sindacali in favore del proprio personale. Infatti, in sede di "smilitarizzazione" e conseguente riconoscimento dei diritti sindacali al personale della Polizia di Stato, effettuato con la legge n. 121 del 1981, sono state finanziate aspettative sindacali retribuite e giornate di assenza retribuita, previsioni poi superate e strutturate con l'approvazione del primo contratto.

Il successivo articolo 2 reca modifiche all'articolo 9, comma 15, della già richiamata legge n. 46 del 2022, che ha conferito al Governo la delega ad adottare, entro sei mesi, successivamente estesi a diciotto mesi e, da ultimo a 30 mesi, dalla data di entrata in vigore della legge - ovvero dal 27 maggio 2022 -, un decreto legislativo volto a disciplinare le particolari limitazioni all'esercizio dell'attività sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente. La delicatezza della materia, la complessità dell'*iter* approvativo unitamente al fatto che l'individuazione delle prime associazioni professionali a carattere sindacale rappresentative per il triennio 2022-2024 in grado di fornire il parere sullo schema di provvedimento

in oggetto è avvenuta con i Decreti del Ministro per la Pubblica amministrazione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2024, non hanno consentito sinora di adottare la delega. Solo a seguito di tale riconoscimento, è stato possibile acquisire il parere di tutte le 21 Associazioni rappresentative che, in data 23 luglio 2024, hanno fatto pervenire articolate osservazioni, in merito alle quali sarà necessario acquisire il concerto dei Ministeri delle finanze e dell'economia e della Pubblica Amministrazione, a premessa della preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, del parere del Consiglio di Stato, del successivo inoltro alle Camere per l'espressione dei pareri delle competenti Commissioni e degli ulteriori adempimenti previsti dall'*iter* di adozione. Alla luce della complessità della materia appare necessario estendere l'attuale termine per l'esercizio della delega in parola, prevedendo che il decreto legislativo richiamato venga adottato entro trentasei mesi dall'entrata in vigore della legge (ovvero entro il 27 maggio 2025), in maniera tale da lasciare il necessario margine di tempo per porre in essere tutti gli adempimenti previsti dall'*iter* approvativo.

Il relatore ricorda, da ultimo, come in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sia intervenuta altresì la legge n. 201 del 2023 - esaminata dalla nostra Commissione nell'autunno 2023 come Atto Senato n. 825 - finalizzata, fra l'altro, a consentire la proroga e il rinnovo dell'efficacia delle disposizioni vigenti di cui alla legge n. 46 del 2022 in materia di definizione delle limitazioni all'esercizio delle libertà sindacali per il personale militare impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente, al fine di valorizzare il ruolo delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative sul piano nazionale delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate nelle rispettive procedure, nonché a delegare il Governo all'adozione di uno o più decreti legislativi per la revisione dello strumento nazionale militare.

Il presidente [MENIA](#) apre la discussione generale.

Il senatore [ALFIERI](#) (PD-IDP), nel riconoscere che il provvedimento in disamina richiede di essere finalizzato in breve tempo, ritiene, tuttavia, opportuno svolgere alcune audizioni, considerata l'importanza delle problematiche ivi trattate.

Anche il senatore [MARTON](#) (M5S) è dell'avviso che tale disegno di legge venga approfondito in maniera dovuta, consentendo, di tal guisa, la possibile presentazione di emendamenti su una materia di rilevante interesse.

Il sottosegretario Isabella RAUTI richiama l'attenzione dei commissari sulla necessità di approvare un'adeguata normativa, di cui al testo in esame, prima che venga avviata la nuova contrattazione che dovrà definire il regime dei distacchi e dei permessi sindacali

Il presidente [MENIA](#), con riferimento alla richiesta enucleata dal senatore Alfieri, assicura che la porterà a conoscenza del Presidente Craxi.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1255) GASPARRI. - Istituzione della Giornata in memoria delle vittime degli stupri di guerra del 1943-1944**

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [MENIA](#) propone di rinviare l'esame del disegno di legge in titolo, poiché, nel frattempo, è stato assegnato alla Commissione un ulteriore disegno di legge, l'Atto Senato n. 836, di identico contenuto, a firma del senatore De Priamo. Ne consegue che la Commissione di merito procederà a breve alla predisposizione di un testo base o di un testo unificato, su cui la Commissione sarà opportunamente chiamata ad esprimere il parere.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*SULLA SCOMPARSA DI MATILDE LORENZI*

Il senatore [Ettore Antonio LICHERI](#) (M5S) chiede che la Commissione, nel suo *plenum*, esprima ufficialmente il cordoglio per la tragica scomparsa della sciatrice Matilde Lorenzi, appartenente al Gruppo sportivo dell'Esercito.

Al riguardo, concorda l'intera Commissione.

Anche il sottosegretario Isabella RAUTI si unisce a tale manifestazione di cordoglio.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 204**

La Commissione affari esteri e difesa, esaminato l'atto del Governo in titolo, rilevata l'esigenza di procedere a colmare con sollecitudine le lacune capacitative del supporto di fuoco terrestre dell'Esercito italiano in termini di capacità di ingaggio di precisione e in profondità, attraverso l'acquisizione di sistemi d'arma missilistici di nuova generazione, tenuto conto del peggioramento del contesto geopolitico internazionale che pone l'Italia e gli altri Paesi dell'Alleanza Atlantica di fronte a scenari più complessi di quelli affrontati nel recente passato, raccomandando al Governo di fornire puntuale informazione sul prosieguo del programma anche nel prossimo Documento programmatico pluriennale della difesa, esprime parere favorevole.

**EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE  
N. [1265](#)**

Art. 1

**1.1**

Il Relatore

*Sopprimere, in principio, le parole da «Al fine di» fino a «fascista».*

## **1.4. Trattazione in consultiva**

## 1.4.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## **1.4.2. Resoconti sommari**

## **1.4.2.1. 1<sup>^</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali)**

# 1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 75 (pom., Sottocomm. pareri) del 29/10/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente  
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E  
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA  
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

**Sottocommissione per i pareri  
MARTEDÌ 29 OTTOBRE 2024**

**75ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**TOSATO**

*La seduta inizia alle ore 15.*

**(1262) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Costa d'Avorio in materia di migrazione e di sicurezza, fatto ad Abidjan il 22 marzo 2023***

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(1265) *Deputato Paola Maria CHIESA e altri. - Riconoscimento del relitto del regio sommergibile «Scirè» quale sacrario militare subacqueo*, approvato dalla Camera dei deputati**

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(28) *Simona Flavia MALPEZZI e altri. - Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante***

(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente **TOSATO** (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni all'articolo 1:

- al comma 6, nell'ambito del procedimento di adozione del decreto ministeriale volto a stabilire le modalità di predisposizione dei patti educativi, i criteri in base ai quali debbono essere predisposti i progetti, nonché le procedure per l'individuazione dei professionisti e le loro linee di intervento, valuti la commissione di merito l'opportunità di prevedere il coinvolgimento della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- al comma 9, si rappresenta la necessità di aggiornare al 2024 la decorrenza dell'onere finanziario e della relativa copertura.

La Sottocommissione conviene.

**(1272) *Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in***

***materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico***

(Parere all'8a Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

- per quanto attiene alla sussistenza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza, questi vengono individuati nell'esigenza di: semplificare i procedimenti di valutazione ambientale per la promozione di investimenti in settori strategici per lo sviluppo del Paese e la tempestiva realizzazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC); garantire la certezza del quadro normativo per il settore della prospezione e coltivazione di idrocarburi; introdurre disposizioni per la sostenibilità del suolo e delle acque volte a prevenire l'avverarsi di eventi emergenziali; adottare misure indifferibili per l'economia circolare; semplificare i procedimenti di bonifica e riqualificazione dei siti inquinati; rafforzare le capacità amministrative delle pubbliche amministrazioni operanti nei settori dell'ambiente e della sicurezza energetica;

- in merito al riparto delle competenze legislative, le disposizioni del decreto-legge risultano prevalentemente riconducibili alla materia "dell'ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali", nonché alla materia della "tutela dell'ambiente", rientranti quindi nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi, rispettivamente, delle lettere g) ed s) dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

- valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire un termine finale per l'adozione del decreto interministeriale di individuazione delle tipologie progettuali prioritarie nelle procedure di valutazione ambientale di competenza statale relative ai progetti attuativi del PNIEC, di cui all'articolo 8, comma 1, sesto periodo, del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente), come novellato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), n. 1.2), del decreto-legge in esame.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) chiede che l'esame del provvedimento in titolo venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

***(1241) Misure di garanzia per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria***

(Parere alla 10a Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 7, comma 3, si rappresenta l'opportunità di prevedere un termine di adozione del decreto ministeriale ivi previsto;

- all'articolo 12, comma 2, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale per la definizione dei principi, dei criteri istitutivi e dei compiti della Scuola nazionale dell'alta amministrazione sanitaria, valuti la commissione di merito l'opportunità di prevedere il coinvolgimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, alla luce della potestà legislativa residuale attribuita alle Regioni dall'articolo 117, quarto comma, della Costituzione in materia di istruzione e formazione professionale.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) chiede che l'esame del provvedimento in titolo venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

*La seduta termina alle ore 15,10.*

## **1.4.2.2. 5<sup>^</sup> Commissione permanente (Bilancio)**

# 1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio)

## - Seduta n. 298 (pom.) del 29/10/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### 5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 29 OTTOBRE 2024

298ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 1274*

Il presidente [CALANDRINI](#) comunica che i contributi scritti recanti osservazioni, pervenuti in relazione all'esame del disegno di legge n. 1274 (decreto-legge n. 155/ 2024 recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali), sono disponibili sulla pagina *web* della Commissione bilancio.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1274) Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali**  
(Esame e rinvio)

Il presidente [CALANDRINI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il decreto-legge si compone di 11 articoli di cui illustra una sintesi dei contenuti. Il Capo I reca interventi economici in materia di investimenti e lavoro. In particolare, l'articolo 1 prevede diversi rifinanziamenti che rivestono carattere di urgenza ad autorizzazioni di spesa vigenti relative, rispettivamente, alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, al contratto di programma RFI, al servizio civile universale e al fondo unico per gli investimenti Anas. Come osservato dal *dossier* del Servizio del bilancio, in merito agli incrementi delle risorse in conto capitale recati ai commi 1, 2, 4 e 5, atteso che il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari reca effetti simili su tutti i saldi di finanza pubblica e limitati all'anno 2024, andrebbero esposti i motivi di tale rappresentazione, in quanto le spese in conto capitale in genere hanno una rappresentazione differente sui tre saldi di finanza pubblica.

L'articolo 2 incrementa l'autorizzazione di spesa relativa all'indennità APE sociale di 20 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026, 50 milioni di euro per l'anno 2027 e di 10 milioni di euro per l'anno 2028.

L'articolo 3 stanziava un totale di 33,5 milioni di euro per l'anno 2024 per sostenere costi connessi alla realizzazione di quattro eventi di livello internazionale, o per la partecipazione ad essi. In particolare, sono stanziati: 25 milioni di euro per i Giochi del Mediterraneo di Taranto del 2026; 4 milioni di euro per il Comitato Italiano Paralimpico per la partecipazione alla XVII edizione dei Giochi Paralimpici 2024; 4 milioni di euro in favore di Roma Capitale per le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica del 2025; 500.000 euro per l'organizzazione in Italia della Conferenza internazionale per la ricostruzione dell'Ucraina.

Con riferimento al comma 4, al fine di valutare la quantificazione degli oneri previsti dalla relazione tecnica per l'evento preparatorio di alto livello e l'avvio delle attività con i *think tank* in previsione

della Conferenza internazionale per la ricostruzione dell'Ucraina, andrebbero forniti maggiori elementi di dettaglio circa le voci di spesa "Organizzazione dell'evento", "Servizi di consulenza *think tank*" e "Imprevisti", i cui oneri sono indicati genericamente senza che siano riportati i dati, e gli elementi posti alla base della loro quantificazione.

L'articolo 4 incrementa di 100 milioni di euro nel 2024 le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario già svolte dal personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Evidenzia che la relazione tecnica riferisce che trattasi di ore di lavoro straordinario già svolte anche con riferimento alle annualità precedenti, in misura evidentemente eccedente le risorse già previste in bilancio ai sensi della legislazione vigente, ragion per cui l'onere complessivo per la remunerazione dei relativi compensi orari si configurerebbe comunque come onere aggiuntivo "inderogabile" ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge di contabilità. Ne consegue che, al fine di consentire una corretta valutazione della congruità delle risorse stanziata a fronte dei fabbisogni di spesa aggiuntivi già maturati, andrebbero forniti ulteriori dati in merito alle ore di lavoro straordinario già svolte in misura eccedente rispetto alle previsioni, per il personale dei ruoli dirigenziali e non dirigenziali, con specificazione del relativo onere medio orario, ai sensi di quanto prevista dal C.C.N.I. vigente per le ore di straordinario svolte in orario notturno e/o festivo.

L'articolo 5, comma 1, incrementa, per il 2024, di 3 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico dello Stato, il Fondo unico nazionale (FUN) per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, di cui all'articolo 4 del CCNL relativo al personale dell'Area V della dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 15 luglio 2010. Il predetto incremento è destinato alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici. La finalità è quella di perseguire la progressiva armonizzazione della retribuzione della dirigenza scolastica con la restante dirigenza pubblica, per l'anno scolastico 2024/2025. Dal momento che la disposizione prevede che l'incremento delle risorse è finalizzato a perseguire la progressiva armonizzazione della retribuzione della dirigenza scolastica con la restante dirigenza pubblica, sarebbero utili informazioni aggiuntive sugli elementi di differenza tra le due platee sia in termini *pro-capite* che complessivi. Inoltre, posto che la norma prevede che l'incremento sia destinato alla sola retribuzione di posizione di parte variabile, al fine di consentire una valutazione del grado di congruità delle risorse rispetto ai prevedibili fabbisogni di spesa sarebbe utile disporre di ulteriori elementi sui compensi già spettanti a tale titolo ai sensi del C.C.N.I. vigente, tenendo conto del livello di "complessità" dell'istituzione scolastica.

L'articolo 6 (commi 1 e 2) prevede disposizioni in materia di programmazione dei pagamenti per le pubbliche amministrazioni, ai fini del raggiungimento della *milestone* M1C1-72-*bis* del PNRR, relativa alla riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie. Si stabilisce l'obbligo di adottare un piano annuale dei flussi di cassa contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi al fine di evitare ritardi e la creazione di situazioni debitorie. Ai preposti organi di controllo di regolarità amministrativa e contabile è demandata la verifica dell'effettiva predisposizione dei piani.

I commi 3-7 dell'articolo 6 recano alcune disposizioni che definiscono le procedure attraverso cui il Ministero dell'economia e delle finanze concede le anticipazioni di liquidità di cassa richieste dalle Amministrazioni, affinché esse possano erogare tali anticipazioni ai soggetti attuatori degli interventi. In particolare, il comma 3 dispone che il Ministero dell'economia e delle finanze debba anticipare tali somme relative a interventi PNRR alle Amministrazioni centrali richiedenti entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta formulata attraverso il sistema ReGis, avvalendosi delle risorse del Fondo *Next generation Eu* - Italia. Il comma 4 autorizza il MEF a concedere anticipazioni di cassa alle Amministrazioni titolari di misure PNRR, in caso di carenza delle disponibilità di cassa sui loro capitoli di bilancio relativi ai progetti in essere, avvalendosi del conto corrente di tesoreria relativo ai contributi PNRR a fondo perduto. Ai sensi del comma 5, tali somme devono essere reintegrate l'anno successivo a valere sul bilancio dello Stato. Il comma 6 dispone che le provviste di liquidità di cui ai commi 3 e 4 possano essere attivate anche prima che i soggetti attuatori stessi abbiano fatto richiesta di anticipazioni di liquidità. Il comma 7 dispone che un decreto ministeriale MEF possa introdurre un'eventuale ulteriore disciplina della procedura di gestione di tali risorse per le finalità di erogazione

delle anticipazioni.

In merito ai commi da 3 a 7, tenuto conto di quanto previsto dalle disposizioni che attribuiscono al Ministero dell'economia e delle finanze il compito di provvedere ad effettuare anticipazioni di cassa in favore delle amministrazioni titolari di misure PNRR, in caso di carenza delle disponibilità di cassa sui pertinenti capitoli dei rispettivi stati di previsione a valere sui quali trovano copertura i finanziamenti delle misure del PNRR, a valere sul conto corrente di tesoreria "Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del *Next generation EU*-Italia- Contributi a fondo perduto", nei limiti delle disponibilità esistenti, andrebbero fornite maggiori informazioni sui casi in cui potrebbe verificarsi una carenza delle disponibilità di cassa, posto che le amministrazioni già devono formulare previsioni di cassa basandosi sul cronoprogramma dei pagamenti, previsione rafforzata dal nuovo piano annuale dei flussi di cassa previsto al comma 1. Il comma 5 afferma che tali anticipazioni di cassa sono per consentire alle amministrazioni di procedere alle conseguenti erogazioni in favore dei soggetti attuatori, secondo le procedure di cui all'articolo 18-*quinquies* del decreto-legge n. 113 del 2024. Secondo tale norma le erogazioni sono previste sulla base di attestazioni delle spese risultanti dagli stati di avanzamento degli interventi e l'avvenuto espletamento dei controlli di competenza previsti dal proprio ordinamento, nonché le verifiche sul rispetto dei requisiti specifici del PNRR, per cui di per sé non dovrebbero essere disallineate rispetto alle previsioni di cassa, come attestato anche dalla relazione tecnica all'articolo 18-*quinquies* che affermava che la norma non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica, in quanto all'attuazione della stessa si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Poiché sul punto la relazione tecnica non fornisce informazioni circa l'entità delle somme potenzialmente coinvolte, sarebbe opportuno chiarire l'ammontare degli stanziamenti interessati e il presumibile ammontare complessivo delle anticipazioni a carico del predetto conto corrente di tesoreria. Inoltre, andrebbe chiarito se in seguito a tali anticipazioni possa determinarsi una accelerazione delle dinamiche di spesa rispetto a quelle già previste a legislazione vigente, con conseguenti effetti sui saldi di finanza pubblica. Per quanto riguarda la previsione di cui al comma 5 che stabilisce a valere sul bilancio dello Stato il successivo reintegro delle anticipazioni di cui al comma 4 al Fondo *Next generation EU*, entro l'esercizio successivo a quello dell'anticipazione, andrebbero forniti maggiori elementi di chiarimento in merito alle risorse interessate dal reintegro a valere sul bilancio dello Stato e, in particolare, se questo debba avvenire comunque nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Il Capo II reca disposizioni fiscali. In particolare, l'articolo 7, al comma 1, consente anche ai soggetti che negli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 hanno dichiarato una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale) a causa della diffusione della pandemia da COVID-19, ovvero alla presenza di condizioni di non normale svolgimento della propria attività, di poter usufruire del ravvedimento speciale introdotto dall'articolo 2-*quater* del decreto-legge n. 113 del 2024. Il comma 2 interviene sul decreto legislativo n. 13 del 2024, in materia di destinazione delle eventuali maggiori entrate da concordato preventivo biennale, prevedendo che le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione del regime di ravvedimento affluiscono nel fondo per l'attuazione della delega fiscale e siano prioritariamente destinate alla riduzione delle aliquote IRPEF.

Secondo quanto osservato nel *dossier* del Servizio del bilancio, anche convenendo con la relazione tecnica circa il fatto che i soggetti in questione siano già stati computati nel novero di quelli considerati nella relazione tecnica di passaggio relativa all'articolo 2 *quater* del decreto-legge n. 113 del 2024, la norma in esame stabilisce per tali soggetti un regime diverso da quello definito in generale dallo stesso articolo 2 *quater*, in particolare determinando in misura fissa gli incrementi di base imponibile e le aliquote delle imposte sostitutive, a fronte di una disciplina vigente che differenzia i valori di tali parametri sulla base degli indici ISA dei contribuenti. Poiché la nuova impostazione potrebbe alterare il profilo del gettito atteso, sarebbe utile un approfondimento *ad hoc*, con aggiornamento degli effetti fiscali attesi in termini di gettito. Inoltre, poiché la prevista riduzione delle aliquote si estende a tutte le annualità considerate, mentre attualmente tale riduzione è limitata al biennio 2020-2021, andrebbero forniti chiarimenti sui possibili effetti di gettito derivanti dal transito di una parte dei soggetti

comunque considerati nella versione originaria dell'articolo 2 quater alla nuova, presente disciplina. Per quanto attiene all'afflusso delle "eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 2-*quater*, del decreto-legge n. 113 del 2024" nel Fondo per l'attuazione della delega fiscale, per essere poi prioritariamente destinate alla riduzione delle aliquote IRPEF, si sottolinea che le maggiori entrate derivanti dalla versione originaria dell'articolo 2-*quater* erano integralmente destinate a copertura (parziale) degli oneri. Quindi, qualora la norma in esame sia suscettibile di determinare gettito aggiuntivo rispetto alle previsioni iniziali senza a sua volta correlarsi anche a maggiori oneri (per minori accertamenti) - come assunto per la norma originaria -, andrebbe valutata l'opportunità di specificare che la destinazione alla riduzione delle aliquote IRPEF delle eventuali maggiori entrate riguarda quelle eccedenti le precedenti stime e in assenza di oneri ulteriori rispetto a quelli inizialmente quantificati.

L'articolo 8 modifica la disciplina del credito di imposta per gli investimenti nella ZES unica prevedendo la possibilità di indicare ulteriori investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata ai sensi del decreto ministeriale di attuazione della disciplina (lettera *a*)); prevedendo che gli investimenti da considerare ai fini del calcolo dell'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile di ciascun beneficiario risultano essere quelli riportati nella comunicazione integrativa così come disciplinata dalla lettera precedente (lettera *b*)); disponendo che le eventuali risorse residue dopo il riconoscimento del credito di imposta siano destinate agli investimenti comunicati nell'ambito della comunicazione prevista dalla citata lettera *a*), della disposizione in esame (lettera *c*)).

Il Capo III reca disposizioni in materia di enti territoriali. L'articolo 9, comma 1, riconosce alla Regione siciliana un contributo di circa 74,4 milioni di euro, per il solo 2024, a titolo di ristoro delle minori entrate conseguenti la riforma fiscale attuata con il decreto legislativo n. 216 del 2023.

L'erogazione del contributo è condizionata alla sottoscrizione di un accordo Stato-Regione. Il comma 2 attribuisce alla Provincia autonoma di Trento la somma di circa 5,4 milioni di euro, nell'anno 2024, a titolo di restituzione del maggior gettito della tassa automobilistica riservato allo Stato.

Il Capo IV reca disposizioni finanziarie e finali. L'articolo 10 reca la quantificazione degli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 9 e indica le corrispondenti fonti di copertura finanziaria. Per tali profili, in relazione alla lettera *b*), concernente i fondi per CONI e Sport e salute spa, andrebbe confermato che i due enti non abbiano assunto impegni a valere delle risorse ridotte con il presente provvedimento.

In merito alla lettera *d*), atteso che la norma dispone l'azzeramento dello stanziamento relativo alla sezione speciale del Fondo di garanzia PMI, andrebbe assicurato che nessun finanziamento risulta assistito da garanzia a valere sulla predetta sezione speciale.

Per quanto attiene alla lettera *e*), andrebbe assicurato che le riduzioni ivi disposte, oscillanti fra il 2 e l'8 per cento circa degli stanziamenti previsti negli anni considerati per il finanziamento dei pensionamenti anticipati dei lavoratori cd. precoci (quindi nel complesso contenute), siano appropriate rispetto ai dati di monitoraggio disponibili, dei quali si auspica comunque l'acquisizione.

In merito alla lettera *h*), premesso che le risorse appaiono disponibili, si rileva che soltanto dal prospetto riepilogativo dei saldi si evince da quale fondo esse sono attinte (ovvero dal Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche), mentre la norma richiama una disposizione che reca il riferimento anche ad un altro fondo oltre a quello appena nominato. Occorre valutare pertanto l'opportunità di inserire una puntualizzazione nel dispositivo.

Per quanto attiene alla lettera *i*), andrebbero fornite assicurazioni circa l'assenza di pregiudizi che potrebbero derivare dalla riduzione delle risorse e, posto che circa il 97 per cento delle riduzioni ai programmi del bilancio 2024 è a carico di tre soli programmi, sarebbero auspicabili elementi di maggior dettaglio almeno su questi programmi: riduzione per 590 milioni di euro afferenti ai fondi speciali e di riserva; riduzione per circa 170 milioni di euro dai fondi da assegnare; riduzione di circa 633 milioni di euro del programma Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE. Ai sensi dell'articolo 11, il decreto-legge è vigente dal 20 ottobre 2024.

Per un'illustrazione dettagliata delle disposizioni del disegno di legge, rinvia al *dossier* n. 386 dei

Servizi studi del Senato e della Camera nonché al dossier n. 202 del Servizio del bilancio.

Ricorda poi che il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al provvedimento in titolo è stato fissato a mercoledì 6 novembre, alle ore 10.

Comunica inoltre che, come preannunciato nell'Ufficio di Presidenza, all'audizione già prevista per domani, alle ore 9, del vice ministro Leo, sarà altresì audito il sottosegretario per lo stesso dicastero, Freni.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Non essendovi richieste di intervento, propone quindi di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1123) Erika STEFANI. - Istituzione della Giornata nazionale della cittadinanza digitale**

(Parere alla 7a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 settembre.

La sottosegretaria ALBANO mette a disposizione dei senatori una nota recante risposte ai quesiti posti dal relatore.

Il relatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni rese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: all'articolo 1, comma 3, sostituire la parola: "promuovono" con le seguenti: "possono promuovere"; all'articolo 1, sopprimere il comma 4; all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: "sono organizzati" con le seguenti: "possono essere organizzati"; all'articolo 2, sostituire il comma 2 con il seguente: "2. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, anche in collaborazione con le associazioni operanti nel settore, possono organizzare, nell'ambito della loro autonomia, nella settimana che anticipa la Giornata nazionale, iniziative in attuazione delle finalità di cui al comma 1 del presente articolo.".

Previa verifica del prescritto numero legale, con l'avviso conforme del GOVERNO, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

**(1184) Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese**

(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 ottobre.

La sottosegretaria ALBANO mette a disposizione dei senatori una nota recante risposte ai quesiti posti dal relatore.

La relatrice [MENNUNI](#) (*FdI*), sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra una proposta di parere non ostativo sul provvedimento in esame.

Previa verifica del prescritto numero legale, con l'avviso conforme del GOVERNO, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

**(1054, 276 e 396-A) Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane**

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Seguito dell'esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 22 ottobre.

La sottosegretaria ALBANO deposita una nota di chiarimenti sul testo e sugli emendamenti del provvedimento in esame, che viene messa a disposizione dei senatori.

In relazione al testo, esprime un avviso non ostativo condizionato alle seguenti modifiche: all'articolo 16, comma 2, sostituire le parole: «dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026» con le seguenti: «dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027»; - all'articolo 23, sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Il

credito d'imposta di cui al comma 1, utilizzabile nella dichiarazione dei redditi, non è cumulabile con i crediti d'imposta previsti dagli articoli 6, commi 2, 3 e 4, e 7, commi 5, 6 e 7, della presente legge e con la detrazione spettante ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; all'articolo 29, sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Sulla base del monitoraggio di cui al comma 4, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono adottate le necessarie variazioni dei criteri e delle modalità di concessione dei crediti d'imposta di cui agli articoli 6, commi 2, 3 e 4, 7, commi 5, 6 e 7, 16, commi 1 e 2, 21, commi 1 e 2, e 23, comma 1, conseguenti alla verifica della congruità dei limiti di spesa stabiliti nelle suddette disposizioni.».

Per quanto riguarda gli emendamenti, esprime l'avviso contrario del Governo sulla proposta 6.151, in assenza di relazione tecnica che chiarisca la portata applicativa del secondo periodo considerato che non è chiaro a quale tipologia di incarichi si riferisca la previsione nonché dell'ultimo periodo che, nel far riferimento agli incarichi di direttore sanitario, non chiarisce se si tratta di quelli conferiti ex art. 3-sexies (Direttore di distretto) del decreto legislativo n. 502 del 1992 o di altra tipologia di incarichi. Il parere del Governo è contrario sugli emendamenti 11.0.151, 11.0.153, 12.153, 1.14, 2.0.2, 2.0.150 (già 2.0.4), 3.150 (già 3.1), 3.0.150 (già 3.0.1), 4.150 (già 4.1), 4.2, 4.3, 4.151 (già 4.4), 4.152 (già 4.6), 4.153 (già 4.7), 4.11, 4.12, 4.0.150, 5.0.150, 6.150 (già 6.1), 6.152, 6.153 (già 6.4), 6.3, 6.154 (già 6.5), 6.158 (già 6.12), 6.159. 6.0.1, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.3, 7.150 (già 7.1), 7.4, 7.5, 7.7, 7.10, 7.12, 7.155 (già 7.18), 7.156 (già 7.19), 7.0.1, 9.153 (già 8.6), 9.154 (già 8.7), 9.155, 10.151, 10.152, 10.153, 10.154, 10.155, 10.156 (già 9.14), 10.0.150 (già 9.0.1), 10.0.151 (già 9.0.2), 10.0.152 (già 9.0.4), 11.153 (già 10.12), 11.154 (già 10.13), 11.0.150 (già 10.0.1), 11.0.152, 12.151 (già 11.2), 12.152 (già 11.4), 12.154, 12.155 (già 11.5), 12.0.150 (già 11.0.1), 13.0.150 (già 12.0.3), 13.0.151 (già 12.0.4), 16.152 (già 13.4), 16.0.150 (già 13.0.2), 16.0.152 (già 13.0.3), 20.0.150 (già 16.0.11), 20.0.151 (già 16.0.12), 20.0.152 (già 16.0.13), 21.150 (già 17.1), 21.154 (già 17.7), 21.0.150 (già 17.0.2), 21.0.151 (già 17.0.3), 21.0.152, 22.154 (già 18.7), 22.0.150, 22.0.151 (già 18.0.1), 22.0.152 (già 18.0.2), 22.0.153 [già 18.0.3 (testo 2)], 22.0.155 (già 18.0.5), 23.150 (già 19.1), 23.0.149 (già 18.0.4), 23.0.150 (già 19.0.2), 23.0.151 (già 19.0.3), 25.0.150 (già 20.0.1), 25.0.155, 25.0.152 (già 20.0.5) e 28.150 (già 22.1), in quanto suscettibili di determinare oneri a carico della finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

Sugli emendamenti 16.0.151 e 16.0.153, esprime avviso contrario in assenza di relazione tecnica che asseveri la neutralità finanziaria della proposta.

In relazione all'emendamento 6.157, esprime un avviso non ostativo condizionato all'accoglimento di una riformulazione di cui dà lettura.

Sulla proposta 16.157, esprime un avviso non ostativo condizionato a che la proposta sia integrata con la previsione, rispettivamente, di una clausola di invarianza finanziaria e del divieto di corrispondere ai partecipanti al tavolo tecnico compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese ed altri emolumenti comunque denominati.

Sull'emendamento 23.0.152 (già 19.0.4), esprime un avviso non ostativo condizionato all'accoglimento di una riformulazione di cui dà lettura.

Esprime un avviso non ostativo sulle proposte 6.155 e 10.157.

Propone di accantonare le proposte 12.156 [già 11.8 (testo 3)] e 22.153, in quanto è ancora in corso l'istruttoria.

Esprime un avviso non ostativo sui restanti emendamenti.

La RELATRICE, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, propone l'espressione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche: all'articolo 16, comma 2, sostituire le parole: «dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026» con le seguenti: «dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027»; all'articolo 23, sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Il credito d'imposta di cui al comma 1, utilizzabile nella dichiarazione dei redditi, non è cumulabile con i crediti d'imposta previsti

dagli articoli 6, commi 2, 3 e 4, e 7, commi 5, 6 e 7, della presente legge e con la detrazione spettante ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»; all'articolo 29, sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Sulla base del monitoraggio di cui al comma 4, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono adottate le necessarie variazioni dei criteri e delle modalità di concessione dei crediti d'imposta di cui agli articoli 6, commi 2, 3 e 4, 7, commi 5, 6 e 7, 16, commi 1 e 2, 21, commi 1 e 2, e 23, comma 1, conseguenti alla verifica della congruità dei limiti di spesa stabiliti nelle suddette disposizioni.».

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 6.151, 11.0.151, 11.0.153, 12.153, 16.0.151, 16.0.153, 1.14, 2.0.2, 2.0.150 (già 2.0.4), 3.150 (già 3.1), 3.0.150 (già 3.0.1), 4.150 (già 4.1), 4.2, 4.3, 4.151 (già 4.4), 4.152 (già 4.6), 4.153 (già 4.7), 4.11, 4.12, 4.0.150, 5.0.150, 6.150 (già 6.1), 6.152, 6.153 (già 6.4), 6.3, 6.154 (già 6.5), 6.158 (già 6.12), 6.159, 6.0.1, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.3, 7.150 (già 7.1), 7.4, 7.5, 7.7, 7.10, 7.12, 7.155 (già 7.18), 7.156 (già 7.19), 7.0.1, 9.153 (già 8.6), 9.154 (già 8.7), 9.155, 10.151, 10.152, 10.153, 10.154, 10.155, 10.156 (già 9.14), 10.0.150 (già 9.0.1), 10.0.151 (già 9.0.2), 10.0.152 (già 9.0.4), 11.153 (già 10.12), 11.154 (già 10.13), 11.0.150 (già 10.0.1), 11.0.152, 12.151 (già 11.2), 12.152 (già 11.4), 12.154, 12.155 (già 11.5), 12.0.150 (già 11.0.1), 13.0.150 (già 12.0.3), 13.0.151 (già 12.0.4), 16.152 (già 13.4), 16.0.150 (già 13.0.2), 16.0.152 (già 13.0.3), 20.0.150 (già 16.0.11), 20.0.151 (già 16.0.12), 20.0.152 (già 16.0.13), 21.150 (già 17.1), 21.154 (già 17.7), 21.0.150 (già 17.0.2), 21.0.151 (già 17.0.3), 21.0.152, 22.154 (già 18.7), 22.0.150, 22.0.151 (già 18.0.1), 22.0.152 (già 18.0.2), 22.0.153 [già 18.0.3 (testo 2)], 22.0.155 (già 18.0.5), 23.150 (già 19.1), 23.0.149 (già 18.0.4), 23.0.150 (già 19.0.2), 23.0.151 (già 19.0.3), 25.0.150 (già 20.0.1), 25.0.155, 25.0.152 (già 20.0.5) e 28.150 (già 22.1).

Sull'emendamento 6.157, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le Regioni e le Province autonome, nell'ambito delle proprie competenze, possono prevedere, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, particolari forme di incentivazione per i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta che decidono di mantenere in attività i propri studi dislocati nei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 1.»."

Sull'emendamento 16.157, il parere è non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, al capoverso 7-bis, in fine, delle seguenti parole: "La partecipazione ai lavori del Tavolo è a titolo gratuito. Ai componenti non spetta alcun compenso, gettone, indennità, emolumento o rimborso comunque denominato. Le eventuali spese di missione dei componenti, dei sostituti e degli esperti, sono a carico del medesimo o dell'Ente di appartenenza. All'istituzione e al funzionamento del Tavolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

Sull'emendamento 23.0.152 (già 19.0.4), il parere è non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

*(Agevolazioni tariffarie)*

1. Al fine di favorire l'incremento della popolazione residente nei piccoli comuni delle zone montane con popolazione non superiore a 5.000 abitanti soggetti ad un costante decremento demografico rilevato dall'Istat nel corso degli ultimi tre censimenti generali della popolazione, è istituito un Tavolo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con la partecipazione dei rappresentanti dei Comuni e dei rappresentanti delle imprese che erogano i servizi di energia elettrica, gas e acqua, finalizzata a definire le modalità di riduzione delle tariffe per l'erogazione di energia elettrica, gas e acqua, commisurate al nucleo familiare trasferito e al reddito familiare. Per la partecipazione al Tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.»". Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti ad eccezione che sulle proposte 12.156 [già 11.8 (testo 3)] e 22.153, il cui esame resta sospeso."

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) esprime la propria posizione di contrarietà, non tanto per i contenuti del provvedimento, che potevano risultare meritevoli di approfondimento, bensì per le modalità che ancora una volta si registrano nell'esame parlamentare di un disegno di legge, sottolineando come i profili finanziari vengono utilizzati per l'espressione di un parere di contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, così impedendo il reale contributo costruttivo delle opposizioni.

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) si associa alle considerazioni critiche formulate dal senatore Magni, evidenziando come, sebbene non risulterebbero particolari criticità sui contenuti in generale trattati dal provvedimento, nei fatti non risultano stanziati le necessarie risorse perché si possano profilare interventi effettivi ed adeguati ad esso conseguenti, per di più rilevando un uso strumentale da parte del Governo del parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il PRESIDENTE, non essendovi ulteriori richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### **(1240) Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione della ricerca**

(Parere alla 7a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 ottobre.

La relatrice [AMBROGIO](#) (*FdI*) illustra la seguente proposta di parere sul provvedimento in titolo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che: in relazione all'articolo 3, viene rappresentato che la disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica in quanto il supporto fornito dagli uffici del Ministero dell'università e della ricerca per lo svolgimento delle funzioni previste rientra nell'ambito delle attività amministrative ordinarie svolte dagli stessi. Viene confermato infatti che per il funzionamento dell'Osservatorio per il monitoraggio dello stato di attuazione della disciplina in materia di accesso alla ricerca presso le università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni AFAM, si farà fronte con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente: il Governo non rinviene, pertanto, la necessità di quantificare le spese di funzionamento; viene precisato, inoltre, che eventuali oneri aggiuntivi (ad esempio, spese di segreteria e cancelleria) potranno essere coperti con le risorse attualmente disponibili a legislazione vigente; relativamente alle attività di monitoraggio da parte dell'Osservatorio dello stato di attuazione delle misure introdotte dal provvedimento, al fine di produrre una relazione al Ministro con cadenza annuale, viene confermato, ugualmente, che l'eventuale avvalimento degli uffici del Ministero dell'università e della ricerca, nonché del consorzio universitario CINECA e dell'ANVUR, potrà essere realizzato ricorrendo alle medesime risorse previste a legislazione vigente, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo."

La sottosegretaria ALBANO esprime avviso conforme alla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere non ostativo è posta ai voti e risulta approvata.

#### **IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**

#### **Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, in materia di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita ( [n. 213](#) )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, della legge 26 novembre 2021, n. 206. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [MENNUNI](#) (*FdI*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che la relazione tecnica asserisce che il provvedimento in esame presenta disposizioni di carattere ordinamentale, che non comportano effetti onerosi e che i competenti uffici del Ministero della giustizia provvederanno ai relativi adempimenti, mediante l'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

A tale riguardo, l'articolo 5 dello schema di decreto reca una clausola di invarianza degli oneri riferita alla finanza pubblica.

Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare, propone quindi l'espressione di un

parere non ostativo.

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme alla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, posta ai voti, la proposta di parere non ostativo è approvata dalla Commissione.

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante criteri e modalità di erogazione delle risorse del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia per il triennio 2024-2026 ( n. 217 )**

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 ottobre.

La sottosegretaria ALBANO deposita una nota di chiarimenti che mette a disposizione dei senatori.

Il relatore [DREOSTO](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra una proposta di parere non ostativo, pubblicata in allegato.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è posta ai voti e approvata dalla Commissione.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1192) Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie**

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [NOCCO](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 4, che prevede un nuovo strumento nell'ambito dei procedimenti di formazione dei disegni di legge, volto a produrre un'analisi preventiva da parte del Governo anche in merito agli effetti ambientali o sociali ricadenti sui giovani e sulle generazioni future (valutazione di impatto generazionale - VIG), andrebbe confermato che tale analisi potrà trovare attuazione avvalendosi delle sole risorse umane, finanziarie e strumentali previste in bilancio ai sensi della legislazione vigente. Relativamente all'articolo 10, con riguardo alla lettera *a*), punto 2, segnala che la disposizione, secondo la relazione tecnica, se da un lato non impone l'istituzione di livelli intermedi del Servizio nazionale di protezione civile, dall'altro subordina tale decisione anche alla esistenza di adeguate disponibilità finanziarie a legislazione vigente. Andrebbero, pertanto, evidenziate le possibili risorse da utilizzare. Riguardo la lettera *a*), punto 4), che prevede la promozione e il sostegno delle organizzazioni di volontariato anche attraverso azioni di formazione e l'addestramento, andrebbero forniti elementi circa le risorse utilizzabili per lo svolgimento delle campagne per formare e addestrare i volontari. Relativamente alla lettera *b*), osserva che la relazione tecnica non si sofferma sul criterio direttivo del rafforzamento e ampliamento delle attività di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi connessi a eventi calamitosi. Si rileva, invece, che le finalità di rafforzamento e ampliamento sembrerebbero presupporre la necessità di adeguate risorse: al riguardo appare opportuno che il Governo fornisca elementi di chiarimento.

Per quanto concerne la lettera *p*), che non viene trattata dalla relazione tecnica, considerato che la disposizione prevede l'introduzione di nuove e specifiche modalità di sostegno del volontariato, sarebbe utile acquisire un approfondimento sulle risorse disponibili per l'attuazione di tale previsione.

Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 196.

La sottosegretaria ALBANO deposita una nota di chiarimenti ai quesiti posti dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1258) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024**

(Parere alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [AMBROGIO](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione all'articolo 5, in materia di norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali, prende atto delle assicurazioni fornite dalla relazione tecnica in

merito all'assenza di oneri per l'Amministrazione della giustizia, in quanto le attività giudiziarie rientrerebbero appieno tra gli adempimenti di natura istituzionale già ad oggi ordinariamente espletati dagli uffici giudiziari, compresi gli uffici della DNA e DDA.

Per quanto riguarda l'articolo 7, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali, pur considerando la clausola di invarianza di cui al comma 4, va evidenziato che il comma 2 stabilisce che nell'attuazione della delega si dovranno prevedere una serie di adempimenti amministrativi in tema di custodia, trasmissione e notifica di informazioni ed atti a carico delle strutture del Ministero della giustizia e degli uffici giudiziari, in particolare, alle lettere *c)*, *d)* ed *e)*, in aggiunta all'individuazione di nuove procedure per l'irrogazione delle sanzioni di cui alla lettera *h)*. In relazione a tali aspetti, il Governo dovrebbe fornire chiarimenti sui profili di impatto per l'Amministrazione coinvolta, fornendo elementi di riscontro in merito alla loro piena sostenibilità a carico degli stanziamenti già previsti dalla legislazione vigente. Appare altresì opportuno valutare gli adempimenti di cui alle lettere *o)*, *p)* e *q)*, relativamente agli oneri di traduzione e interpretariato e per l'acquisizione dei dati ai fini di monitoraggio e elaborazione degli stessi a fini statistici, che prefigurano attività aggiuntive, in relazione alle quali il Governo dovrebbe assicurare i profili di sostenibilità a valere sulle sole risorse umane, finanziarie e strumentali già previste dalla legislazione vigente. Per quanto concerne la lettera *n)*, è prevista, al comma 3, una specifica autorizzazione di spesa pari a euro 2.145.412 per l'anno 2025 e a euro 225.840 a decorrere dall'anno 2026, in quanto l'articolo 23 del Regolamento (UE) 2023/1543 prevede che ciascuno Stato membro sostenga i costi di installazione, funzionamento e manutenzione dei punti di accesso al sistema informatico decentrato. Nel prendere atto che gli oneri sono stati calcolati a partire da una valutazione sulla media delle tariffe previste dai principali accordi quadro CONSIP applicabili, occorre osservare che, in un passaggio, la relazione tecnica afferma che la stima del costo è IVA esclusa, ed essa non sembra essere aggiunta nel riepilogo dei costi, ed il Governo dovrebbe chiarire se gli oneri per il pagamento dell'IVA per l'acquisto dei beni e servizi sono stati inclusi. Appare inoltre opportuno, acquisire dal Governo informazioni in merito ad eventuali esigenze di formazione e aggiornamento del personale in materia di sicurezza cybernetica.

In relazione alla copertura finanziaria disposta per il 2025 per 2.145.412 euro e dal 2026 per 225.840 euro annui, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, appare necessario acquisire dal Governo la conferma della disponibilità di tali risorse.

Per quanto riguarda lo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, va evidenziato che l'autorizzazione di spesa prevista per il 2025, in coerenza con la natura economica della creazione e del potenziamento della infrastruttura informatica del Ministero della giustizia, è classificata in conto spesa per investimenti. A tale riguardo osserva che la proiezione degli effetti d'impatto su fabbisogno e indebitamento netto è indicata per la medesima annualità 2025, diversamente da una prassi contabile che vede di norma articolati in più annualità gli effetti della spesa in conto capitale, in ragione dei tempi e delle procedure di evidenza pubblica che ordinariamente condizionano il perfezionamento degli impegni e dunque dei pagamenti a valere sugli stanziamenti in conto competenza. Su tale punto, appare opportuno acquisire chiarimenti da parte del Governo.

L'articolo 12, in materia di protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, prevede il potenziamento dell'organico del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, quale autorità competente per la fase nazionale della procedura di registrazione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, mediante il reclutamento di un dirigente di seconda fascia e di dieci unità di personale da inquadrare nell'area dei funzionari, da parte del MIMIT, per un onere valutato in euro 964.158 per l'anno 2025 e in euro 664.158 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale, di parte corrente, utilizzando l'accantonamento del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, che presenta la necessaria capienza. A tale riguardo, per i profili di quantificazione, nel riscontrare positivamente la stima effettuata dalla relazione tecnica, basata su valori unitari riportati dalla relazione tecnica che risultano corretti, appare necessario che il

Governo chiarisca il procedimento utilizzato per la quantificazione degli oneri per l'erogazione dei buoni pasto e per lo svolgimento delle procedure concorsuali. Il Governo dovrebbe inoltre fornire elementi di valutazione circa la congruità del contingente di personale previsto in relazione ai compiti da adempiere.

Per quanto concerne l'articolo 13, relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale, osserva che la disposizione, al fine dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023, prevede una serie di attribuzioni e attività che potrebbero presentare possibili profili onerosi, considerato che la lettera *i*) del comma 2 del testo in esame prevede che si possano porre a carico degli operatori i costi sostenuti per attività di controllo, ma solo in presenza di casi di non conformità, come previsto anche dall'articolo 20 del regolamento. In generale, occorre ricordare che l'articolo 16 del Regolamento UE 2023/1115 prevede che le autorità nazionali svolgano un'analisi dei rischi e elaborino piani annuali dei controlli, fissando obiettivi quantitativi precisi sul numero dei controlli. Infatti, i controlli devono riguardare: almeno l'1 per cento degli operatori che usano materie prime prodotte in paesi classificati a basso rischio, almeno il 3 per cento degli operatori che utilizzano materie prime da paesi di produzione a rischio standard e almeno il 9 per cento degli operatori che utilizzano materie prime da paesi classificati ad alto rischio.

L'articolo 18 prevede che i controlli si svolgano tramite l'esame dei sistemi di dovuta diligenza di operatori e commercianti, l'esame della documentazione e dei registri e, laddove questi esami abbiano sollevato dubbi, l'esame sul campo delle materie prime e l'utilizzo di qualsiasi mezzo tecnico e scientifico atto a determinare la specie o l'esatto luogo di produzione. Il testo in esame individua il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste quale autorità competente per l'applicazione del regolamento, prevedendo il reclutamento di due dirigenti di livello non generale, trenta funzionari e sei assistenti. In relazione agli oneri quantificati dalla relazione tecnica per il reclutamento di due dirigenti di livello non generale, trenta funzionari e sei assistenti, il Governo dovrebbe fornire i parametri utilizzati per il calcolo degli oneri relativi a buoni pasto, straordinari e per lo svolgimento delle procedure concorsuali. A tale riguardo, il Governo dovrebbe illustrare il procedimento di quantificazione della dotazione di personale, per l'attuazione e applicazione del regolamento, e chiarire se oltre al nuovo personale da reclutare sarà impiegata anche parte del personale del Ministero già in servizio, inoltre dovrebbe assicurare che siano disponibili a legislazione vigente, attrezzature adeguate per il personale. Considerato che il comma 5, stabilisce che le nuove competenze debbano essere svolte senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, ad eccezione di quanto previsto al comma 2, lett. *h*), per il quale vengono stanziati apposite risorse, appare opportuno acquisire dal Governo maggiori elementi di dettaglio, al fine di comprovare che le risorse umane, strumentali e finanziarie, disponibili a legislazione vigente, siano effettivamente in grado di far fronte alla serie di compiti e attività previsti dalla presente disposizione. Il Governo dovrebbe altresì chiarire come sarà remunerato l'affidamento a soggetti privati, di servizi di assistenza tecnica, previsto dalla lettera *c*), su cui la relazione tecnica garantisce lo svolgimento con le risorse disponibili a legislazione vigente, ma senza illustrarne le specifiche modalità di attuazione. Infine, per quanto riguarda la copertura finanziaria degli oneri discendenti dal comma 2, lett. *h*), a valere sulle risorse del Fondo per il recepimento della normativa europea, il Governo dovrebbe assicurare che per tutte le annualità, il Fondo rechi le relative risorse.

In relazione all'articolo 14, in materia di adeguamento della normativa nazionale relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclati destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e di determinazione delle tariffe previste per le attività di controllo ufficiale di materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti (MOCA), per quanto riguarda l'istituzione di una banca dati nazionale mediante un collegamento ipertestuale sul portale del Ministero della salute, il Governo dovrebbe assicurare che tale istituzione non renderà comunque necessario un intervento strutturale e di tipo straordinario e che verrà quindi realizzata quale mera riproposizione delle informazioni presenti sul sito della Commissione europea, senza ulteriori o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Inoltre, tenuto conto che la semplificazione e il miglioramento delle modalità di notifica e di controllo degli impianti di riciclo, comprese le attività di formazione, saranno finanziate dal nuovo sistema tariffario, il Governo dovrebbe altresì assicurare che, per effetto dell'adeguamento della normativa nazionale al predetto Regolamento, non si determini un aggravio di attività da parte del Ministero della salute, tale da non poter essere svolto nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali esistenti.

Per ulteriori approfondimenti rinvia alla nota del Servizio del bilancio, ottobre 2024, n. 200.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1265) Deputata CHIESA e altri. - Riconoscimento del relitto del regio sommergibile «Scirè» quale sacrario militare subacqueo**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **DAMIANI** (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, preso atto dei chiarimenti forniti presso l'altro ramo del Parlamento, che occorre chiedere conferma dell'assenza di oneri.

La sottosegretaria ALBANO conferma, secondo quanto già chiarito alla Camera, che il provvedimento non è suscettibile di determinare maggiori oneri.

Il RELATORE propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti la proposta di parere che risulta approvata.

**(1272) Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico**

(Parere alla 8a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore **DREOSTO** (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in merito al comma 1 dell'articolo 1, in relazione alla modifica all'articolo 8, comma 2-*octies*, del codice dell'ambiente, disposta dal comma 1, lettera a), n. 3, osserva che si rende permanente la struttura di supporto della Commissione tecnica VIA-VAS composta da 4 unità di personale dell'Arma dei carabinieri, di cui, invece, era prevista la cessazione al rinnovo della Commissione. Considerato che la disposizione prevede l'istituto del comando con oneri rientranti nei costi di funzionamento (tariffe a copertura degli oneri istruttori), andrebbe confermato che il permanere della struttura di supporto non determini fabbisogni aggiuntivi a carico dell'Arma dei carabinieri da cui provengono le relative unità di personale.

Per quanto riguarda il comma 3 e la previsione dell'avvalimento del GSE da parte della Commissione tecnica VIA-VAS e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, nel limite di spesa di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2025, a cui si provvede con gli importi derivanti dalle tariffe a carico dei proponenti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 152 del 2006, osserva che si tratta di tariffe già finalizzate alla copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA e di VAS. Pertanto, andrebbe assicurato che la destinazione di 1 milione di euro all'anno al GSE possa essere compensata da riduzioni di altri costi.

Con riferimento all'abrogazione delle disposizioni che hanno previsto l'adozione del Piano per la transizione energetica sostenibile (PiTESAI), di cui al comma 1 dell'articolo 2, considerate le somme esigue presenti sul Fondo per la realizzazione del Pitesai e la presenza di richieste di indennizzo avanzate dagli operatori dinanzi al giudice amministrativo per i "danni" subiti in applicazione del PiTESAI nonché la possibilità di future richieste risarcitorie, appare necessario che sia confermata la capacità del Fondo di fare fronte agli oneri derivanti da azioni di indennizzo e risarcitorie.

In relazione al comma 6, dove si prevede la proroga del prestito concesso dallo Stato al GSE al 2025, la relazione tecnica afferma che non si determinano oneri in quanto tale prestito non è stato computato nei tendenziali di finanza pubblica. Al riguardo, considerata la proroga, andrebbe confermato che in

caso in cui il GSE proceda alla vendita del rimanente gas stoccato sotto il prezzo di acquisto sia poi in grado di far fronte all'obbligo di restituzione con altre risorse del proprio bilancio.

In merito all'articolo 4, comma 2, lettera *a*), numeri 1) e 2) e al comma 3, che prevedono un aumento di due unità dei componenti del Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali, al fine di valutare l'idoneità della copertura a valere sulle entrate derivanti dai diritti di segreteria e dai diritti annuali d'iscrizione, ai sensi dell'articolo 212, comma 17, del decreto legislativo n. 152 del 2006, andrebbero fornite maggiori informazioni circa l'entità del gettito di tali entrate nei precedenti anni assicurando che nessun pregiudizio sia arrecato alle altre finalità previste a valere sulle medesime entrate.

Relativamente all'articolo 8, comma 1, tenuto conto che la piattaforma del Repertorio nazionale difesa del suolo (ReNDiS) risulta già operante, andrebbe assicurato che il prevedibile incremento degli inserimenti nel ReNDiS possa essere gestito senza che la piattaforma necessiti di un adeguamento di tipo strutturale e, pertanto, nell'ambito delle ordinarie risorse previste a legislazione vigente.

La medesima assicurazione andrebbe fornita per il comma 3 circa le attività connesse alla verifica, da parte dei commissari di Governo, del Presidente della regione Valle d'Aosta e dei Presidenti delle province autonome, della tempestiva ed esaustiva alimentazione della banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP).

Con riferimento al comma 2 dell'articolo 9, viene previsto che le eventuali economie derivanti dagli accordi di programma previsti all'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per la quota parte derivante da risorse di bilancio del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, integrino la dotazione finanziaria destinata al Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico.

Sul punto la relazione tecnica sottolinea che si tratta di disponibilità che in ogni caso permarranno all'interno della contabilità speciale del Commissario interessato rispetto alle quali la norma ne amplia le possibilità di utilizzo. Andrebbe chiarito, pertanto, se si determini un ampliamento della spesa non previsto nei saldi di finanza pubblica.

In merito al comma 7 e alla proroga fino al 31 dicembre 2024 dello stato di emergenza dichiarato in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal giorno 26 novembre 2022, tenuto conto di quanto segnalato dalla relazione tecnica che la proroga avviene nei limiti delle risorse già finalizzate al superamento del contesto emergenziale, riferite agli interventi per le attività di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 2 dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 1 del 201, appare utile che siano fornite informazioni circa l'entità delle risorse disponibili a legislazione vigente e la loro idoneità a far fronte al superamento del predetto contesto emergenziale, fino al 31 dicembre 2024.

Analogo chiarimento andrebbe fornito relativamente al comma 8 e alla copertura degli oneri derivante dallo stanziamento aggiuntivo, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2024, per la stipula delle convenzioni da parte del Commissario straordinario alla ricostruzione sul territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, a valere sulle risorse finanziarie di parte corrente disponibili nella contabilità speciale di cui al Fondo per la ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche (previsto dall'articolo 20-*quinquies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61).

Inoltre, andrebbe confermato che nessun pregiudizio sia arrecato alle altre finalità previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Riguardo l'articolo 10, comma 2, sarebbe opportuno chiarire se l'eliminazione dell'obbligo per il direttore di mantenere il trattamento economico già in godimento presso l'amministrazione di provenienza possa determinare maggiori oneri, per la scelta da parte dell'interessato di un trattamento più elevato e se l'eliminazione della specificazione che gli emolumenti del direttore siano a carico dell'ISIN possa determinare una differente imputazione degli oneri.

Inoltre, la relazione tecnica, pur affermando che le modifiche rivestono contenuto ordinamentale, espone un aumento del trattamento economico del direttore dell'ISIN, dei componenti della Consulta e del Collegio dei revisori nei termini esposti nella relativa tabella come emerge dal confronto tra i

compensi a regime e quelli riferiti al 2024. A tal fine, peraltro, non si forniscono le necessarie indicazioni in merito alle ipotesi sottese alla quantificazione degli oneri. Andrebbero, quindi, forniti elementi in merito alle componenti riferibili al trattamento economico fondamentale distintamente da quello accessorio ed evidenziati i calcoli degli effetti indotti, come previsto dalla Circolare n. 32 del 2010 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Per i profili di copertura, la relazione tecnica afferma che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, assicurando che a tal fine si provvederà con le risorse già disponibili nel bilancio dell'Ente.

A tale proposito, quanto al 2024, va evidenziato, come osservato dal *dossier* del Servizio del bilancio, che dal bilancio di previsione 2024 dell'ISIN per il trattamento economico del direttore e della consulta risulterebbero stanziamenti insufficienti rispetto agli oneri quantificati dalla relazione tecnica.

Con riferimento alla copertura relativa al 2024, andrebbero chiarite le ragioni della necessità di ricorrere alle disponibilità finanziarie presenti nell'avanzo di amministrazione dell'Ente, trattandosi di oneri che dovevano essere già previsti in bilancio. A tal riguardo andrebbero fornite rassicurazioni sulla quota non vincolata ad impegni già perfezionati, posto che dall'esame del bilancio previsionale 2024 dell'Ente non si rinverrebbero quote libere.

Inoltre, non risulta modificata la parte della norma inerente alle procedure di fuori ruolo. Pertanto, la disposizione in esame, nel caso l'interessato all'incarico di direttore dell'Istituto risulti alle dipendenze di una pubblica amministrazione, non prevede la clausola per cui al fine di assicurare la neutralità per l'amministrazione di appartenenza, all'atto del collocamento fuori ruolo del personale, sia reso contestualmente indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario.

Per ulteriori osservazioni fa rinvio alla nota del servizio del bilancio n. 201.

La sottosegretaria ALBANO si riserva di fornire gli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(180) ZANETTIN ed altri - Disposizioni per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, l'adozione di piani didattici personalizzati e la formazione del personale scolastico**

**(1041) MARTI. - Istituzione di un piano sperimentale per favorire l'inserimento e il successo scolastico degli alunni con alto potenziale cognitivo e per la formazione specifica dei docenti**  
(Parere alla 7ª Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta antimeridiana del 16 ottobre.

Il PRESIDENTE chiede al Governo se siano disponibili gli elementi richiesti, sollecitandone la presentazione.

La sottosegretaria ALBANO si riserva di fornire gli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

#### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 217**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che, in ordine all'articolo 5, comma 1, in materia di limitazioni di finanziamento, il Governo ha chiarito che il limite massimo finanziabile vale per ciascun Comune e non anche per ciascun intervento e che ulteriori precisazioni saranno contenute nel bando di riferimento, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

---

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.